

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

*Urgenza*  
(Nn. 1795, 1985, 2199, 2591 e 2526-A)

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

7<sup>a</sup> (Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni e Marina mercantile)

e

8<sup>a</sup> (Agricoltura e foreste)

(RELATORI DERIU e CARELLI)

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Provvedimenti per il completamento del piano di interventi straordinari  
a favore della Calabria (n. 1795)

d'iniziativa del senatore **BASILE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1966**

Provvedimenti straordinari per la Calabria (n. 1985)

d'iniziativa dei senatori **MILITERNI, SPASARI, BERLINGIERI, PERUGINI e MURDACA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1966**

Provvedimenti per l'attuazione di un piano organico  
di difesa del suolo in Calabria (n. 2199)

d'iniziativa dei senatori **SCARPINO, SPEZZANO, GULLO, GIGLIOTTI, FORTUNATI  
e CONTE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1967**

Proroga con modifiche ed integrazioni delle leggi 26 novembre 1955, n. 1177 e 10 luglio 1962, n. 890, sui provvedimenti straordinari per la Calabria (n. 2591)

**d'iniziativa dei senatori SPEZZANO, SCARPINO, GULLO, GIGLIOTTI, CONTE,  
FORTUNATI, ADAMOLI e GOMEZ D'AYALA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1967**

E

Provvedimenti straordinari per la Calabria (n. 2526)

---

presentato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno  
e nelle zone depresse del Centro-Nord

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1967**

---

Comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 1968

---

ONOREVOLI SENATORI. — Le Commissioni 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> si sono riunite congiuntamente per la prima volta il giorno 30 novembre 1967 alla presenza del ministro Pastore e dei rappresentanti del Ministero dell'agricoltura (onorevole Antoniozzi) e dei Lavori pubblici (onorevole de' Cocci), per discutere, in sede deliberante, il disegno di legge n. 2526, d'iniziativa del Governo, e comparativamente, i disegni di legge nn. 1985, 1795 e 2199, presentati dai senatori Militerni, Spasari e altri; Basile; Scarpino, Spezzano e altri.

Dopo talune questioni di carattere preliminare sull'opportunità di rinviare la discussione, in considerazione dell'urgenza e dell'importanza che i provvedimenti rivestono per il definitivo riassetto della regione calabrese, le Commissioni decidono di dare la parola ai due relatori (Deriu per la 7<sup>a</sup> Commissione; Carelli per l'8<sup>a</sup>) sia allo scopo di avere un panorama generale della situazione attuale della Calabria, dopo l'applicazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177, integrata dalla legge 10 luglio 1962, n. 890, la cui validità è venuta a cessare in data 30 giugno 1967, sia per tracciare un quadro organico degli istituti giuridici e finanziari che si vorrebbero porre in essere con i disegni di legge sottoposti alle Commissioni.

Dopo l'esposizione fatta dal sottoscritto, secondo la tematica riguardante particolarmente la 7<sup>a</sup> Commissione, la riunione viene aggiornata al 6 dicembre per la relazione introduttiva del senatore Carelli, a nome dell'8<sup>a</sup> Commissione, e del senatore Bolettieri, estensore del parere della Giunta del Mezzogiorno.

Aperta la discussione generale, sulla quale sono intervenuti quasi tutti i senatori presenti, si è subito delineato un contrasto assai vivace fra le posizioni governative e della maggioranza e quelle delle opposizioni di sinistra e di destra, anche se quest'ultima è apparsa più « possibilista », specie per il dichiarato timore di vedere l'approvazione della legge rimandata assai lontano nel tempo.

Il dibattito si è ampliato oltre ogni previsione, ha toccato aspetti molteplici di politica governativa e di partito, ha superato

l'oggetto specifico della legge speciale ed ha spaziato, più che sulle nuove norme all'esame delle Commissioni, sui momenti, sulle modalità, sui criteri e sugli effetti delle leggi nn. 1177 e 890. Le riunioni si sono succedute l'una all'altra nei giorni 12, 14, 15 e 21 dicembre 1967.

Intanto, in data 6 dicembre i senatori Spezzano, Scarpino ed altri avevano presentato un disegno di legge « ponte » (n. 2591) inteso a prorogare le leggi scadute il 30 giugno 1967, fino al 31 dicembre e ad impedire l'approvazione del testo presentato dal Governo.

Quest'ultimo, acquisito dalle Commissioni riunite, venne discusso congiuntamente agli altri quattro nella seduta del 21 dicembre.

In questa stessa riunione i Gruppi comunista e del PSIUP presentarono un ordine del giorno tendente ad ottenere la nomina di una sottocommissione con l'incarico di elaborare un testo unificato dei cinque disegni di legge. Le Commissioni riunite, considerato che non sussisteva la possibilità concreta di un'unificazione delle varie proposte, anche per la differenza sostanziale dei punti di partenza e delle varie lacune contenute nei singoli provvedimenti; considerata, altresì, l'asprezza della polemica che si era manifestata e l'intonazione politica tutt'altro che serena e conciliante, hanno respinto l'ordine del giorno, decidendo di procedere.

A questo punto i senatori comunisti presentarono una richiesta di remissione in Aula, il che ha necessariamente comportato una fase nuova e diversa nei compiti delle Commissioni congiunte.

L'11 gennaio 1968 si è iniziato il dibattito in sede referente, dibattito che è proseguito sempre più ampio e vivace nei giorni 17 e 18 gennaio, e che si è concluso con l'approvazione del testo governativo modificato, nella seduta del 7 febbraio 1968.

In quest'ultima riunione è stato conferito ai senatori Carelli e Deriu il mandato di predisporre la relazione per l'Aula, mentre il senatore Spezzano ha dichiarato che la sua parte si riserva di presentare una relazione di minoranza.

Questa posizione d'intransigenza i colleghi del Gruppo comunista la mantennero an-

che dopo i discorsi, pregevoli per la forma e per il contenuto, dei diversi senatori della maggioranza (Murdaca, Spasari, Bernardo, Giancane, Salerno e molti altri), e dopo che il ministro Pastore, a nome del Governo, si era dichiarato disposto ad accettare taluni punti di vista fatti presenti dall'opposizione (particolarmente a proposito delle somme da riservare al risanamento idrogeologico dei terreni) e diversi emendamenti che vallesero a fugare talune preoccupazioni espresse da parte comunista.

Considerato vano ogni tentativo d'intesa, compreso il vero significato dell'atteggiamento critico dei senatori comunisti, la maggioranza non potè fare altro che concludere i lavori e rimettersi di conseguenza al giudizio dell'Aula e delle popolazioni calabresi, direttamente interessate, proponendo l'approvazione del disegno di legge n. 2526 e dando per assorbiti quelli contraddistinti con i nn. 1795, 1985, 2199 e 2591.

Di tali disegni di legge metterò ora in evidenza, sia pure sinteticamente, gli aspetti principali.

Della Calabria, di quanto e di come hanno operato le leggi sopracennate, delle realizzazioni conseguite, dei grossi problemi di fondo che ancora restano da affrontare, ci offre una visione precisa e concreta il pregevole documento presentato al Parlamento dal Ministro per lo sviluppo del Mezzogiorno in data 30 settembre 1966 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 890.

Su tale base, sulle necessità rilevate, sulla esperienza maturata e sofferta giorno per giorno (e di cui è manifestazione plastica la relazione richiamata) è stato elaborato il disegno di legge n. 2526.

La Calabria, regione tra le più depresse del Mezzogiorno d'Italia — qualcuno l'ha definita « il Mezzogiorno del Mezzogiorno » — si è imposta all'attenzione della Nazione soprattutto a motivo dei danni provocati dalle alluvioni e dalle inondazioni del 1951 e del 1953. Tali calamità hanno una storia molto remota: direi anzi che sono una dolorosa componente della storia della Calabria. Ad ogni modo, senza risalire troppo lontano nel tempo e ripetere ciò che i colleghi già conoscono, desidero ricordare che il 26 novem-

bre 1955 veniva varata la legge n. 1177, con un rilevante stanziamento e un periodo di applicazione di dodici anni, che aveva lo scopo di provvedere al risanamento idrogeologico, alla difesa e al consolidamento fisico dei terreni e dei centri abitati. Successivamente, con la legge n. 890 del 10 luglio 1962 venivano stanziati altri 50 miliardi, portandosi così la disponibilità effettiva a circa 270 miliardi di lire. Le due leggi, come detto nella premessa, hanno cessato di operare il 30 giugno 1967. Con esse, comunque, sono stati affrontati molti problemi, e taluni sono stati anche risolti; restano ancora da affrontare parecchie questioni essenziali, e diverse opere iniziate dovranno essere portate a compimento.

Secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 890, il ministro Pastore ha puntualmente presentato al Parlamento la relazione riassuntiva. In essa, attraverso un'ampia panoramica, vengono, oltre che passati in rassegna i risultati, individuati e posti nella migliore evidenza tutti i punti salienti della vasta e complessa problematica della regione calabra. Si tratta di un'opera veramente preziosa e diligente, di cui va dato merito al Ministro medesimo e dalla quale hanno tratto origine la mozione del compianto senatore Militerni e quindi il disegno di legge governativo n. 2526, inteso appunto a provvedere al risanamento totale e razionale di una situazione non ulteriormente tollerabile.

Prima di prendere in esame il testo governativo è doveroso analizzare i disegni di legge d'iniziativa parlamentare perchè il Senato abbia piena conoscenza del contenuto delle varie proposte, nonchè delle differenze sostanziali che possono essere rilevate ed apprezzate.

Tali disegni di legge sono, in ordine cronologico: quello del senatore Basile, presentato il 20 luglio 1966; quello dei senatori Militerni ed altri, presentato il 20 dicembre 1966; e, infine, quello dei senatori Scarpino ed altri, presentato il 28 aprile 1967 (quello dei senatori Spezzano ed altri fu presentato, come ho detto, durante la discussione dei medesimi). Il primo prevede, all'articolo 3, che le opere di competenza comunale e pro-

vinciale vengano poste a totale carico della Cassa per il Mezzogiorno nel caso in cui si accerti l'inesistenza o l'insufficienza di ceppiti delegabili a garanzia dei mutui ordinari eventualmente occorrenti.

Nell'articolo 4 è prevista una spesa globale di 412 miliardi e 500 milioni di lire fino al 1974. Nell'articolo 5 per la copertura viene previsto di prorogare l'addizionale, la quale dovrà scadere nel 1972, fino al 1974; contestualmente, quindi, al periodo di tempo che viene stabilito dal nuovo disegno di legge.

Il secondo provvedimento è d'iniziativa del senatore Militerni. Si tratta di un testo abbastanza organico e completo, il quale tende non soltanto a prorogare fino al 1980 la legge n. 1177 del 1955, ma anche ad ampliarne il raggio di operatività ed incrementarne molte provvidenze. Sono previsti, infatti, contributi d'incentivazione, differenziati in rapporto alle varie categorie di opere e di imprenditori. Si tratta di contributi nel settore dell'agricoltura che vanno dal 75 all'80 e anche al 95 per cento a seconda della natura dei lavori dei soggetti operanti.

Tale provvedimento dispone la presentazione annuale al Parlamento di una relazione articolata — ed è chiaro lo spirito di questa disposizione — in base ai finanziamenti aggiuntivi, con l'indicazione degli enti finanziatori e con la precisazione che sia tenuto conto dell'aliquota spettante alla Calabria sul 40 per cento riservato dalla legislazione al Mezzogiorno d'Italia.

Come fatto nuovo e qualificante di tale disegno di legge, va rilevato il previsto intervento delle aziende a partecipazione statale.

Viene proposto quindi uno sgravio, per la durata di cinque anni, delle addizionali che gravano sull'agricoltura dovute agli Enti locali e dei contributi agli Enti assistenziali e previdenziali, vale a dire dei contributi assicurativi.

Ciò è previsto particolarmente per le nuove aziende che sorgono nell'ambito e per effetto delle provvidenze della legge speciale e per la durata di dieci anni. Sono agevolazioni e incentivazioni che valgono indubbiamente per facilitare la crescita economica e soprattutto lo sviluppo industriale della regione.

Sono, infine, previsti contributi aggiuntivi rispetto alla legge n. 717 del 1965, legge di proroga della Cassa per il Mezzogiorno, nonché la riduzione del tasso di interesse normalmente praticato nella concessione dei mutui. In altre parole, rispetto ai tassi normali viene posta in essere per la Calabria la riduzione del tasso dell'1 per cento, oltre ad una garanzia sussidiaria fino al 40 per cento — ed anche di questo si capiscono lo spirito ed il significato — sui mutui nei casi di iniziative che, pur essendo economicamente valide e socialmente utili, non sono però in grado di offrire alle banche le necessarie garanzie, dato che, purtroppo, molto spesso, come si suole dire, « piove sul bagnato »; cioè le banche danno il danaro a chi ne ha molto, indipendentemente dalla natura delle iniziative economiche, mentre non ne danno a chi non ha la possibilità di offrire garanzie in proporzione decupla rispetto alle cifre che vengono richieste in prestito.

All'articolo 9 si dispone la costituzione di una società finanziaria d'iniziativa e di sostegno. E gli onorevoli colleghi, sanno cosa intendo dire quando parlo di società finanziaria d'iniziativa e di sostegno.

Superando sostanzialmente lo spirito informatore della legge n. 1177 già citata, il disegno di legge Militerni si pone come un vero e proprio programma di sviluppo economico con strumentazioni e obiettivi, ed è per questo che all'articolo 10 di esso si prevede la costituzione di aree di sviluppo e di nuclei di industrializzazione, con infrastrutture a totale carico della Cassa per il Mezzogiorno. Con questa norma, per così dire, si fa un salto qualitativo e si esce da quello che era lo scopo principale della legge n. 1177 proponendosi un nuovo modello di sviluppo economico, nel senso più completo e globale, secondo l'accezione più comune del termine.

Per l'attuazione del provvedimento si propone, da ultimo, l'istituzione di una Sezione speciale della Cassa per il Mezzogiorno con sede in Catanzaro.

La spesa globale è prevista in 600 miliardi di lire.

Passando al disegno di legge n. 2199, di iniziativa dei senatori Scarpino, Spezzano ed altri, devo dire innanzitutto che esso con-

sta di ben 18 articoli e presenta un quadro che non differisce sostanzialmente (cioè per quanto riguarda le ragioni e l'oggetto degli interventi) dalla legge n. 1177, scaduta — come già detto — il 30 giugno 1967; ne differisce, invece, fundamentalmente per quanto concerne l'organo di attuazione e, quindi, il quadro istituzionale.

L'articolo 1 inizia con una dichiarazione solenne in quanto prevede l'inserimento della nuova legge nel contesto della programmazione nazionale.

Il disegno di legge, quindi, elimina quasi totalmente organi e comitati dalle più disparate denominazioni ed affida per intero la responsabilità di attuare il provvedimento alla Regione autonoma della Calabria, naturalmente ancora *in fieri*.

Il trasferimento degli abitati, quando questo si riveli necessario per l'esistenza anche potenziale di pericolo è posto a totale carico dello Stato, come pure la successiva manutenzione. Non mi è stato possibile comprendere esattamente dalla lettura dell'articolo se la manutenzione viene posta a carico dello Stato in senso « aggiuntivo » rispetto allo stanziamento previsto dalla legge o se, viceversa, la spesa relativa viene a gravare anche per il futuro sulle somme previste dal provvedimento in esame.

Allo Stato inoltre si fa obbligo di finanziare — e questo è un fatto veramente nuovo, mi pare, nella logica della legislazione italiana — tutte le attività che vengono esplicate (vedi primo comma dell'articolo 3) dagli abitanti trasferiti in una nuova sede e non è neppure indicato se ciò debba avvenire a tempo determinato o indefinitivamente. Ciò che sembrerebbe chiaro, invece, è che tale provvida istituzione dovrebbe operare per tutte le categorie (agricoltori, industriali, commercianti, avvocati, medici, eccetera); il che verrebbe a configurare una nuova categoria di « pensionati » statali, sia pure come figura atipica ancora non definibile giuridicamente.

L'articolo 4 stabilisce che nei lavori di sistemazione idraulico-forestale o di semplice rimboschimento vengano impiegati i nuclei familiari che esistono nella zona, con salari normali e con rapporto di lavoro sta-

bile. Infatti, si prevedono contratti speciali di lavoro e, in più, la partecipazione agli utili: il disegno di legge stabilisce infatti una cointeressenza sul reddito aggiuntivo prodotto dall'esecuzione dei lavori; penso che si tratti di reddito aggiuntivo, anche se questa precisazione non è contenuta nel provvedimento.

I fondi dovrebbero essere accreditati tutti alla Regione autonoma. A fianco di essa è prevista la costituzione di un vasto Comitato con funzioni consultive, presieduto dal Presidente della Regione medesima.

L'articolo 10 attribuisce importanti compiti e funzioni all'Ente regionale di sviluppo agricolo, specialmente per quanto riguarda il riordino fondiario e l'assicurazione (nel senso di « garantire ») dei redditi in relazione ai nuovi insediamenti umani previsti negli altri articoli.

La spesa globale indicata è di lire 960 miliardi in 12 anni, cioè fino al 1980, e si ritiene di dovervi far fronte mediante la proroga dell'addizionale, che dovrebbe scadere nel 1972, fino a tutta la durata delle norme in esame.

Gli ultimi tre articoli del disegno di legge hanno carattere transitorio e dispongono l'affidamento precario dei compiti dell'ente Regione alla Cassa per il Mezzogiorno; affidamento precario nelle more della costituzione e del funzionamento della Regione autonoma della Calabria.

Dopo aver enucleato e prospettato le disposizioni più importanti contenute nei tre disegni di legge, passo ad illustrare il quarto, di iniziativa governativa.

La Calabria, che ha uno sviluppo costiero di 780 chilometri, una superficie totale di 15.074 chilometri quadrati ed una popolazione di 1 milione 937 mila abitanti, si presenta come una regione cronicamente povera e depressa, perennemente afflitta da fenomeni periodicamente ripetentisi di dissesto idrogeologico, di rovinose inondazioni e mareggiate, di degradazioni costanti del suolo e di pericoli sempre incombenti su molti centri abitati. Si tratta di un'area che il compianto senatore Militerni definiva come « predisposta » al dissesto. Basti pensare che, su un totale di 410 comuni, ben 224 di

essi necessitano di interventi per il consolidamento e la difesa razionale e 15 addirittura di trasferimento ad altre zone più sicure.

La legge n. 1177, più volte citata, ha operato con puntualità ponendo in essere interventi impegnativi ed avviando un processo di risanamento e di sistemazione secondo criteri di razionalità.

La relazione presentata dal ministro Pastore, già prima richiamata, offre un quadro abbastanza analitico di quello che si è fatto, di ciò che occorre completare e dei problemi che dovranno essere ancora impostati in termini di concretezza e di risoluzione definitiva. Questo è proprio quanto si propone di fare il Governo, in ciò aderendo ai pareri espressi e alle tendenze manifestatesi in Senato in occasione della discussione di interpellanze e di mozioni, con il nuovo disegno di legge n. 2526.

A prima vista tale provvedimento potrebbe creare una certa perplessità per due motivi fondamentali. Primo, per il suo contenuto: pensando a qualche precedente, ci si aspettava un vero e proprio piano di sviluppo, un piano organico, in grado di abbracciare, nella sua totalità, i diversi aspetti della economia calabrese. Secondo, perchè il provvedimento veniva al Parlamento dopo l'approvazione della legge n. 717, cioè della legge di proroga della Cassa per il Mezzogiorno e dopo l'approvazione del piano quinquennale. Sembrava che proprio in questo contesto si dovesse inserire, con un contenuto più concreto e più qualificante, il nuovo intervento per la Calabria, date le sue condizioni geografiche, ambientali, storiche, economiche e sociali. Ma, da una più attenta e meditata lettura, è agevole rendersi conto che proprio in virtù dell'esistenza della legge n. 717 e del piano economico quinquennale non si poteva e non si doveva presentare un vero e proprio piano particolare, in quanto si trattava di porre le premesse — cosa che, a mio avviso, si sarebbe dovuta fare molti anni fa, ma di questo certamente non ha colpa il rappresentante del Governo oggi presente in questa sede — per poter instaurare un processo di sviluppo economico, vale a dire costituire una condizione essenziale e indispensabile per avviare, poi, un meccanismo

di sviluppo atto a rendere operanti sia la legge n. 717 che il piano quinquennale. Si trattava, cioè, di preparare il terreno, il sedime per costruirvi il nuovo stabile edificio di una economia di mercato aperta a tutte le correnti ed integrata nella dinamica evolutiva della Nazione.

Il disegno di legge governativo proroga fino al 31 dicembre 1980 la legge n. 1177, introducendovi però modificazioni e integrazioni di natura contenutistica, ed in ordine al quadro istituzionale. Certamente le modifiche e gli aggiornamenti sono dettati dalla esperienza maturata in questi anni ed ispirati, quindi, a criteri di praticità e di funzionalità.

L'articolo 1 si apre con la seguente enunciazione: « Al fine di contribuire al raggiungimento di un equilibrato sviluppo economico e sociale della Calabria, il Governo della Repubblica è autorizzato ad attuare nella regione, per il periodo 1° luglio 1967-31 dicembre 1980, interventi organici diretti in particolare alla sistemazione idrogeologica del suolo, in armonia con il programma economico nazionale ».

L'organicità è il fatto più saliente del nuovo disegno di legge e l'elemento di maggiore importanza pratica. Infatti, in base all'esperienza maturata in tanti anni di amministrazione regionale, ho potuto constatare che quando le iniziative sono disarticolate e discontinue, non comprese in un piano assolutamente e rigorosamente organico, lungi dal sommarsi e dal produrre effetti moltiplicativi, rimangono prive di relazioni sistematiche e sterili di effetti produttivi; per cui si finisce con l'effettuare investimenti finanziari che non producono reddito o che ne producono in misura molto scarsa e in tempi molto lunghi.

Pertanto, l'aver introdotto il concetto — che mi auguro possa essere mantenuto nel momento operativo — dell'organicità, è veramente cosa che qualifica il contenuto di questo disegno di legge.

Il provvedimento in discussione risponde alla necessità di disporre l'aggiornamento del piano di coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717. Questo aggiornamen-

to e questa integrazione — il che completa strumentalmente il concetto dell'organicità — viene predisposto dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, d'intesa col CIPE, cioè con il Comitato interministeriale per la programmazione economica, previa consultazione con il Comitato regionale di programmazione per la Calabria, di cui si parlerà in seguito.

Un altro concetto estremamente importante, che dà al provvedimento una validità economica in senso assoluto, è l'aggiuntività. Su tale concetto si insiste in quasi tutti gli articoli, nel senso che gli interventi previsti in questo disegno di legge sono da considerarsi in aggiunta a tutti gli altri ai quali lo Stato è tenuto con carattere di generalità in tutte le regioni d'Italia, e del Mezzogiorno in particolare, il che ha riferimento, quindi, a tutti gli interventi ordinari e straordinari.

Il relatore si augura ed augura alla Calabria che questo criterio venga seguito e mantenuto in fase di applicazione della legge; dico questo perchè l'esperienza anche in questo campo è estremamente deludente. So bene che questa delusione è sofferta dal ministro Pastore quanto è sofferta da noi; sta di fatto, comunque, che da quando è stata approvata la legge sul piano di rinascita della Sardegna gli stanziamenti hanno cominciato a ridursi di anno in anno e gli interventi che erano previsti come aggiuntivi si sono invece, purtroppo, rivelati sostitutivi, tranne che per la Cassa per il Mezzogiorno. Desidero dare atto — come del resto ho già fatto in altra circostanza — che soltanto la Cassa per il Mezzogiorno ha mantenuto fede all'impegno legislativo con scrupolosità e generosità, dando alla Sardegna quello che ad essa spettava in base alle leggi vigenti.

Altra nota caratterizzante di questo disegno di legge è rappresentata dalla volontà del coordinamento degli interventi ordinari e straordinari. Si hanno quindi i tre pilastri fondamentali, almeno sotto l'aspetto giuridico, di un programma serio e concreto: l'organicità degli interventi; l'aggiuntività delle somme; il coordinamento.

Se il coordinamento potrà realizzarsi sul piano operativo, allora veramente si potrà

credere che la legge raggiungerà i suoi scopi e conseguirà i propri obiettivi.

L'articolo 2 fa tutta un'elencazione specifica degli interventi e delle materie oggetto degli interventi medesimi.

Circa le opere di difesa degli abitati, le quote poste a carico dei comuni dalla legge del 1907 vengono ora assunte a totale carico dello Stato dato che i comuni non sarebbero in grado di farvi fronte in proprio.

L'attuazione della legge viene affidata alla Cassa per il Mezzogiorno. È prevista la costituzione di un Comitato tecnico di coordinamento presso gli uffici del Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria, presieduto da un esperto di chiara fama, nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per il Mezzogiorno, e composto dal Presidente del Comitato regionale per la programmazione economica, dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali e delle Camere di commercio di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza, dal Provveditore alle opere pubbliche, dal Direttore della Ragioneria regionale dello Stato, dall'Ispettorato compartimentale agrario, dal Capo dell'Ispettorato per le foreste della Calabria, dal Presidente dell'Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria e dal rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale delle bonifiche, nonchè da tre docenti universitari in materie pertinenti i settori idraulico, geologico e forestale, nominati con decreto del Ministro per il Mezzogiorno.

Il Comitato si avvale di un'apposita segreteria, composta da non più di dieci elementi. In seno al Comitato viene istituito un ufficio, con sede in Roma, per il necessario collegamento con gli uffici del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Le funzioni precipue del Comitato tecnico di coordinamento sono: collaborare con la Cassa per il Mezzogiorno alla predisposizione dei programmi delle opere, ai sensi dell'articolo 4; esprimere il parere in merito ai progetti esecutivi delle opere sottoposte alla approvazione del Consiglio di amministrazione della Cassa; esprimere il parere sui programmi esecutivi dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e dei trasporti, ivi compresi i programmi del-



l'ANAS, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, relativi ad opere, da eseguirsi nella regione, connesse con gli interventi previsti dalla presente legge; redigere, d'intesa con le Amministrazioni interessate, progetti organici relativi agli interventi nell'ambito dei singoli bacini, curando, attraverso la Commissione tecnica di cui all'articolo 6, il coordinamento degli interventi medesimi; esprimere il parere in ordine al piano regolatore relativo al trasferimento degli abitati; predisporre, d'intesa con la Cassa, i preventivi di spesa necessari per il proprio funzionamento, e così via.

Da quanto detto, risulta con completezza l'importanza delle funzioni che vengono attribuite al Comitato.

Il quadro istituzionale è certamente complesso. È d'uopo però considerarne la necessità e l'importanza. Infatti i vari organi sono fra di loro collegati e molto bene articolati, e servono per ottenere quel collegamento e quell'organicità tra i vari interventi di cui si è parlato poc'anzi. Abbiamo, al vertice, il Ministro per il Mezzogiorno; secondo, il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno; terzo, il CIPE, cioè il Comitato interministeriale per la programmazione economica; quarto, la Cassa per il Mezzogiorno; quinto, il Comitato tecnico di coordinamento locale con una segreteria — come detto prima — ed un ufficio di collegamento con sede in Roma; sesto, il Comitato regionale per la programmazione locale; settimo, la Commissione tecnica permanente, composta da funzionari del Ministero dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e della Cassa per il Mezzogiorno, presieduta dal Presidente del Comitato tecnico di coordinamento.

Restano ferme, naturalmente, le competenze dei diversi comitati già esistenti ed operanti nelle varie materie: Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche, Delegazione presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, e così via.

Il quadro, ripeto, è molto complesso e sembrerebbe anche macchinoso; ma in effetti non lo è, perchè è indispensabile che tutti questi organi, ai quali è affidato un compito ben preciso — per cui non si debbo-

no avere confusioni di nessun genere nè difficoltà in fase di attuazione — siano ben armonizzati nella loro attività, sì da ottenere il coordinamento non solo in fase di ideazione e di impostazione, ma addirittura di attuazione dei vari programmi ordinari, straordinari e speciali.

I programmi d'intervento vengono predisposti dalla Cassa per il Mezzogiorno d'intesa — questo è molto importante — con le autorità locali, e con il Comitato tecnico di coordinamento; vengono poi approvati dal Ministro per il Mezzogiorno, sentito il Comitato dei ministri. Di questa fase, forse, si poteva fare a meno, ma è stato precisato che il Ministro, nel fare la proposta, è stato rispettoso delle volontà del Parlamento, il quale, in altre circostanze, volle che fosse interpellato il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Sempre ai fini del coordinamento, i Ministeri come tutte le amministrazioni centrali hanno l'obbligo di sottoporre all'esame e al parere del Comitato tecnico di coordinamento — cioè del Comitato che risiede a Catanzaro — i loro programmi ordinari e straordinari. E questa è una notevole garanzia.

È molto importante la lettera *d*) dell'articolo 5, là dove si prevede che il Comitato redige, d'intesa con le amministrazioni interessate, progetti organici relativi agli interventi nell'ambito dei singoli bacini, curando, attraverso la Commissione tecnica di cui all'articolo 6, il coordinamento degli interventi medesimi. Non sarà possibile, in sostanza, che si lavori a monte e a valle dei vari bacini senza che vi sia una stretta correlazione; e sull'importanza di questo punto credo di non dovermi soffermare oltre.

Sempre all'articolo 5, penultimo comma, si prevede che il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato regionale delle opere pubbliche della Calabria venga integrato dal Presidente del Comitato tecnico di coordinamento e da un funzionario della Cassa per il Mezzogiorno, naturalmente quando si dovranno trattare argomenti che interessano i lavori pubblici, l'urbanistica e l'edilizia in generale.

L'articolo 7 prevede norme particolari, quali: oltre i 300 metri si considera comprensorio di bonifica montana e quindi si appli-

ca la nota legge n. 991; al di sotto dei 300 metri si considera comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi della legge numero 215 del 1933. Nel primo caso il contributo assomma al 75 per cento, nel secondo caso al 60 per cento.

Per la parte residua a carico dei proprietari vengono concessi mutui agevolati ad un tasso d'interesse molto ridotto, per cui si stanziavano 500 milioni che vanno ad aggiungersi al fondo forestale nazionale di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910. La differenza derivante dalla maggiorazione dei contributi e dall'agevolazione sui mutui grava sui fondi che vengono stanziati col presente disegno di legge.

È previsto che il piano regolatore venga approvato non più dal Ministro dei lavori pubblici, ma dal Provveditorato delle opere pubbliche — il cui Comitato, come si è detto, viene integrato dal Presidente del Comitato tecnico di coordinamento e da un funzionario della Cassa per il Mezzogiorno — e ciò per rendere più snella e rapida la procedura.

In taluni casi, quando si tratta di costruire nuovi alloggi, è prevista la concessione dell'area a titolo gratuito; però, anziché 100 metri quadrati, com'è stabilito nelle precedenti leggi, l'attuale prevede che l'area sia di 150 metri.

L'articolo 8, alla lettera a), trattando di questi alloggi indica tre vani più uno, eventualmente, per uso agricolo o artigianale, soltanto per coloro che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare del 1965.

Alla lettera b), per coloro che non sono proprietari di alloggio e che hanno avuto l'area a titolo gratuito, sempre che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare del 1965, viene prevista la concessione da parte della Cassa per il Mezzogiorno di contributi nella misura del 60 per cento sulla spesa globale. La costruzione viene affidata ad enti specializzati, qualora assumano a loro carico anche l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tal caso, la restituzione della quota avverrà in dieci annualità. Per questi nuovi abitati, costruiti in zone non soggette a franamenti, è previsto

che tutte le infrastrutture siano costruite a carico esclusivo dello Stato.

I progetti esecutivi delle opere, in base all'articolo 9, saranno approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, sentito il parere del Comitato tecnico di coordinamento, il cui Presidente partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione della Cassa medesima.

Fino alla spesa di 300 milioni i progetti vengono approvati dal Consiglio di amministrazione; quando si superano i 300 milioni il Consiglio di amministrazione è tenuto a sentire il parere della Delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La Cassa per il Mezzogiorno affida la realizzazione delle opere ad enti specificamente idonei — Opera Sila, enti di sviluppo, enti locali e relativi consorzi — sempre previo parere del Comitato tecnico di coordinamento, quindi d'accordo con le autorità locali. Essa si serve anche degli uffici, localmente esistenti, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'agricoltura, le cui spese però dovranno gravare sulle somme che stanziava il presente disegno di legge.

La manutenzione delle opere viene prevista a totale carico dello Stato fino al 31 dicembre 1980. Considero veramente saggia e provvidenziale questa norma, sapendo come molte opere siano andate costantemente e sollecitamente decadendo in quanto gli enti locali non avevano la possibilità di una costante manutenzione.

L'articolo 14 potrebbe apparire eterogeneo rispetto allo spirito del disegno di legge. Vi si dice, infatti, che per la istituenda Università della Calabria a Catanzaro dovrà essere spesa una cifra non inferiore a 10 miliardi. È risaputo però come non si possa nemmeno avviare un qualsiasi processo di sviluppo economico se prima non si pensa alla diffusione della cultura, alla formazione in senso globale dell'elemento umano, che assume il ruolo di principale fattore di ogni sviluppo e rimane al contempo lo specifico destinatario.

D'altro canto, le caratteristiche con le quali sorge la nuova università, le sue precise funzioni in relazione diretta e precisa con i

problemi peculiari della Calabria, collocano questo articolo in posizione organica e logica nel contesto della lettera e dello spirito del presente disegno di legge.

All'articolo 17 è prevista la sistemazione del personale già in servizio da diversi anni, previo inquadramento in un ruolo speciale. È vero che si tratta di personale il quale lavorerà per attuare questo provvedimento; d'altra parte, però, poichè si prevede l'inquadramento nel ruolo, sia pure in un ruolo speciale, mi pare che esso avrebbe potuto seguire la sorte di tutto il personale statale ed essere retribuito dai rispettivi Ministeri attingendo ai fondi che sono a disposizione a tale titolo.

La somma globale viene indicata in 345 miliardi, divisa in quattordici annualità. Per il 1967 e il 1968 le cifre indicate risultano disponibili, da controlli che abbiamo fatto, sul capitolo n. 5.381, che è il capitolo dei fondi globali.

Nelle disposizioni finali, è detto che, fino all'entrata in vigore della presente legge, il completamento delle opere previste dal piano organico di cui alla legge 26 novembre

1955, n. 1177, è effettuato in base alle norme contenute nella legge medesima; legge che, essendo scaduta il 30 giugno 1967 ha determinato un vuoto legislativo.

Si tratta, evidentemente, di una norma *ad abundantiam*; personalmente, però, condividendo questo scrupolo giuridico ed è bene che la legge consacri tale concetto, in quanto potrebbe eventualmente servire come sanatoria per lavori che sono continuati dal luglio fino a oggi e che continueranno fino all'approvazione del presente provvedimento.

Onorevoli colleghi, dopo aver esposto, sia pure sommariamente, gli aspetti più importanti e più validi, a mio modo di vedere, dei vari disegni di legge, come dicevo nella mia esposizione introduttiva alle Commissioni riunite, ritengo il progetto di iniziativa governativa il più idoneo alle necessità della Calabria, perchè è specificamente rispondente a tali necessità, dato che muove dall'esperienza maturata in questi anni e si adegua alle esigenze che sono state rilevate da parte di chi ha lavorato a contatto con una realtà assai varia e complessa.

DERIU, *relatore*

ONOREVOLI SENATORI. — È stato ripetutamente affermato che la soluzione dei problemi economici e sociali della Calabria rappresenta un notevole contributo alla difesa degli interessi dell'intera Nazione. Ci sono, è vero, situazioni di particolare difficoltà riguardanti la struttura geologica del terreno, coltivabile e non, comuni a tutto il territorio nazionale; ma la questione, nella regione calabrese, assume un interesse di estrema importanza. Ciò ha richiamato, nel presente più che nel passato, l'attenzione degli organi responsabili che hanno cercato di rimuovere le cause del grave dissesto zonale e di approntare le opportune opere di difesa. Non è inutile, almeno così ritengo per chiarire la particolare situazione, porre in rilievo alcuni dati, sufficienti a presentare un quadro di impostazione tecnica di valore indicativo.

La Calabria comprende 3.498,42 chilometri quadrati classificati comprensori di bonifica integrale;

4.105,74 chilometri quadrati classificati comprensorio di bonifica montana;

7.472,83 chilometri quadrati classificati bacini montani;

33,81 chilometri quadrati classificati perimetri litoranei. Per un totale di 15.110,80 chilometri quadrati.

Il territorio è costituito da 591 bacini elementari che, ai fini delle sistemazioni idraulico-forestali, sono stati raggruppati in 83 bacini idrografici.

Dal punto di vista geologico la Calabria è la regione che per le sistemazioni montane offre le maggiori difficoltà, a causa delle notevoli difformità delle formazioni litologiche che le quali da rocce durissime passano a quelle incoerenti, facile preda degli agenti atmosferici.

Alla sfavorevole natura dei terreni debbono aggiungersi le caratteristiche morfologiche dei numerosi torrenti, tutti a corso breve e rapido, che, dopo la disordinata e tumultuosa discesa dai rilievi, divagano nelle sottostanti pianure depositandovi il materiale solido proveniente dall'azione erosiva delle acque stesse.

I danni sono evidenti e notevolissimi: denudamenti dei rilievi montuosi con formazione di frane e distruzione a valle delle colture agrarie e delle opere pubbliche.

Tale stato di cose, aggravatosi nel tempo, ha portato tutta la Regione ad una depressione economica che si è andata sempre più accentuando con l'emigrazione delle forze del lavoro.

Queste le ragioni per cui in Calabria le opere di sistemazione idraulico-forestale, o, meglio, le opere di conservazione del suolo, acquistano una preminente importanza su tutte le altre. Non è possibile insediare nelle pianure calabresi una evoluta agricoltura od efficienti industrie se i sovrastanti rilievi non danno la certezza di una sicura stabilità dei versanti.

Il piano quindicennale di intervento, predisposto dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'attuazione della legge 10 agosto 1950, numero 646, aveva previsto per la Calabria, per il settore delle opere pubbliche di sistemazione idraulico-forestale, la complessiva dotazione di lire 23.500.000.000 con cui sono state realizzate le seguenti opere:

rimboschimento terreni nudi: ha. 30.000;  
consolidamento terreni franosi: ha. 2.626;  
sistemazione idraulico-agraria: ha. 4.170;  
rimboschimento terreni litorali: ha. 1.453;  
edifici di servizio: n. 3; viabilità di servizio: chilometri 152.

Successivamente la legge speciale per la Calabria ebbe a disporre, per lo stesso settore di conservazione del suolo, la dotazione di 71.500.000.000, che risultano già tutti impegnati.

Le opere realizzate o in corso di realizzazione, sono le seguenti:

rimboschimento terreni nudi: ha. 80.000;  
consolidamento terreni franosi: ha. 8.000;  
sistemazione idraulico-agraria: ha. 20.000;  
rimboschimento terreni litoranei: ha. 95;  
acquisto terreni a favore ASFD: ha. 58.000;  
viabilità di servizio: chilometri 410; edifici di servizio: n. 3; sistemazione corsi d'acqua: per 13 miliardi di lire.

In complesso, a favore della montagna calabrese, per il solo settore delle opere pubbliche, è stata stanziata la somma di 95 miliardi di lire che rappresenta un notevole

lissimo sforzo, anche se, ovviamente, insufficiente alla risoluzione dei numerosi e complessi problemi che presenta l'ambiente.

Pertanto, per motivi di continuità operativa, le nuove linee programmatiche non debbono discostarsi da quelle della legge 26 novembre 1955, n. 1177; occorre riconoscere cioè preminente importanza alle opere di conservazione del suolo che dovranno rappresentare anche questa volta la piattaforma su cui basare gli interventi a valle.

Notevole impulso dovrebbe essere dato inoltre alla demanializzazione di quei complessi boscati che assolvono particolari compiti protettivi di abitati, di opere idrauliche ed irrigue, di viadotti, mediante l'esproprio dei terreni, da rendere però più spedito con lo snellimento delle procedure che attualmente si seguono ma che hanno rappresentato finora una grave remora per l'attuazione dei programmi.

È da tenere presente, inoltre, sempre ai fini degli stanziamenti, che l'ambiente, ecologicamente ostile alla vegetazione superiore, rende difficoltosa l'affermazione dei rimboschimenti, per cui all'impianto boschivo devono successivamente seguire le cure colturali consistenti in diserbi, zappettature, rincalzature e risarcimenti. Operazioni, queste, che vanno annualmente ripetute fino alla definitiva affermazione delle piantine messe a dimora.

Per quanto detto il costo dei rimboschimenti in Calabria va oggi da un minimo di 700.000 ad un massimo di 1.000.000 di lire per ogni ettaro, quando trattasi di rimboschimenti e consolidamenti di terreni franosi.

In questi casi, alle opere in verde (inerbimenti e cespugliamenti) debbono aggiungersi quelle idrauliche e cioè: canali di guardia, drenaggi, graticciate, muri di consolidamento, che fanno ovviamente aumentare il costo unitario del tipo di intervento. Sulla base dell'esperienza, si può, in via approssimativa, prevedere, per la realizzazione di un organico, coordinato programma di opere pubbliche di sistemazione idraulico-forestale-agraria dei bacini montani e di bonifica montana di competenza dell'amministrazione forestale (tenuti in debito conto i tempi

tecnici esecutivi e l'attuale attrezzatura forestale della regione), l'investimento annuo di una somma non inferiore ai 15 miliardi di lire.

Ribadisco il fatto che con la legge 26 novembre 1955, n. 1177, venivano stabiliti provvedimenti straordinari per la Calabria, per un periodo di 12 anni, scaduto il 30 giugno 1967.

Il piano delle opere ha considerato in particolare: la sistemazione idraulico-forestale, quella dei corsi d'acqua e dei bacini montani, la stabilità delle pendici, ed infine la bonifica montana e valliva, nonché le opere occorrenti per la difesa degli abitati dal pericolo di alluvioni e frane e per l'eventuale spostamento totale dei medesimi, non risultando assicurate condizioni di stabilità e di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni.

L'accennato provvedimento considerava altresì comprensorio di bonifica montana il territorio sopra i 300 metri, ai sensi della legge n. 215 del 1933, sulla bonifica integrale.

La Cassa per il Mezzogiorno ha provveduto all'attuazione degli indirizzi usufruendo della collaborazione di un comitato tecnico di coordinamento composto dai dirigenti degli organi tecnici responsabili e da esperti.

La spesa prevista di 204 miliardi, portata a 271 miliardi, venne erogata in base ai programmi annuali.

Per la copertura dell'onere venne istituita un'addizionale nella misura di 5 centesimi per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali, al netto degli aggi esattoriali e della addizionale ECA riscuotibili per ruoli esattoriali negli esercizi dal 1955-56 al 1966-67.

I risultati offrono alla considerazione generale aspetti assolutamente positivi; basti soffermare l'attenzione sul dato, estremamente interessante, che per la conservazione del suolo sono stati rilevati 316.000 ettari, di cui 283.000 in degradazione e 33.000 in frana; di questi, il 65 per cento è con pendio superiore al 15 per cento, e ben 90.000 ettari presentano una pendenza che spesso supera il 30 per cento; solo il 13 per cento può con-

## LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

siderarsi pianeggiante e comunque con pendenze inferiori al 5 per cento.

In sintesi, con la legge speciale si è provveduto alla realizzazione di opere:

- a) per la prevenzione e sistemazione di frane;
- b) per la regimazione delle acque superficiali;
- c) per contenere ed evitare i dissesti dei terreni argillosi;
- d) per la difesa dalla erosione in superficie;
- e) per il consolidamento e il rinsaldamento dei terreni;
- f) per la formazione di nuovi boschi;
- g) per rimboschimenti litoranei;
- h) per la ricostituzione di pascoli montani;
- i) per acquisto di terreni degradati;
- l) per viabilità di servizio;
- m) per vivai forestali.

Le spese di intervento, entro il periodo dodicennale indicato per l'attuazione del programma, sono state ripartite secondo il prospetto seguente:

Settori di intervento	Assegnazioni	Impegni	Spese
Studi e ricerche . . .	4.350	3.726	3.029
Assistenza tecnica . .	2.150	1.802	1.348
Istruzione professionale . . . . .	10.100	6.935	2.833
Opere di conservazione del suolo . . .	115.000	95.510	74.256
Opere di valorizzazione agricola . . .	30.100	19.963	13.289
Opere di potenziamento delle infrastrutture . . . . .	27.540	23.514	17.667
Consolidamento e trasferimento abitati .	25.140	24.119	19.766
Sussidi opere private di miglioramento fondiario . . . . .	54.770	50.778	38.514
Spese di carattere generale . . . . .	2.420	1.433	1.433
<i>Totale</i> . . . . .	<i>271.570</i>	<i>227.780</i>	<i>172.135</i>

Al 31 ottobre 1967 gli impegni assommano a 247.896 milioni, e le spese a 178.911 milioni.

I dati indicano una larga disponibilità di residui passivi e quasi completamente assorbite le assegnazioni dagli impegni con una differenza di 23.674 milioni dovuta a difficoltà di carattere progettuale, come per esempio è avvenuto per il programma esecutivo riguardante il finanziamento della diga sul Melito (Catanzaro). Situazioni equivalenti hanno determinato la somma rappresentata dalla differenza sopra riferita.

Il lavoro per la verità non può ritenersi nella fase conclusiva. Per risolvere i complessi problemi strettamente legati al preoccupante fenomeno del dissesto idrogeologico che oggi presenta, sì, aspetti meno inquietanti ma tuttavia ancora seriamente evidenti, occorre una costante azione applicativa svolgutesi secondo un piano organico razionalmente programmato, atto a permettere, con celere gradualità, una organica impostazione dei lavori in un quadro di intervento esteso nello spazio e, in misura minore, nel tempo.

Comunque, in una visione di insieme, si può affermare che gli investimenti posti in essere hanno determinato un notevole miglioramento economico rilevabile anche dai valori relativi ai livelli di produttività di questi ultimi anni.

La Calabria possiede ora una base economica valida, che va incentivata perchè possa sempre più e sempre meglio svilupparsi. Si deve riconoscere la bontà dei criteri fin qui seguiti, intesi ad assicurare la stabilità degli investimenti fissi, investimenti che hanno seguito il principio della gradualità nel tempo, che la situazione nuova autorizza a riesaminare nella vicenda delle condizioni successive. Ora che le basi esistono, per affrontare con organicità e profitto i numerosi problemi d'ordine economico, sociale e tecnico, non sarebbe conveniente indulgere a ritardi ed a rallentamenti negli investimenti.

Per raggiungere risultati di rilievo occorre accelerare il processo di riordinamento, sia pure osservando i tempi tecnici di trasformazione-riordinamento in estensione, sì da rendere sempre più rapido il processo

di sviluppo economico. Alle volte basta una strada per imprimere nuovo impulso alla economia di una zona.

Il ministro Pastore ebbe ad affermare per la Calabria che il piano di coordinamento, come concreto atto di programmazione, ha delineato le direttive dello sviluppo globale nell'economia calabrese, che è destinata a svolgere non un ruolo marginale, ma un ruolo sostanziale nella crescita del Mezzogiorno. E per gli stessi motivi che il compianto senatore Militerni, assieme ad altri colleghi, presentò all'esame del Senato una mozione per la proroga della legge 26 novembre 1955, n. 1177, concernente interventi straordinari a favore della Calabria; mozione che, dopo ampia ed elevata discussione in cui problemi ed indirizzi furono trattati da tutti gli schieramenti politici, venne approvata il 21 febbraio dell'anno corrente.

In prosieguo di tempo venne portato in discussione anche il disegno di legge numero 1973, la cui approvazione avvenne in linea definitiva il 16 maggio 1967, dopo alcune sedute in cui emersero interpretazioni e contrasti causati da timori, certo infondati, di probabili evasioni dagli obblighi di intervento. Venne anche sufficientemente approfondita la questione se il provvedimento riguardasse o non una imposta di scopo; interpretazione respinta per il fatto che l'indirizzo tradizionale nella elaborazione del bilancio dello Stato è quello dell'ordinamento unitario degli elementi che lo articolano.

Veniamo ora, onorevoli senatori, al disegno di legge 2526, che deve considerarsi progetto pilota nei confronti di altre proposte di legge.

Riepilogando per grandi linee il cammino percorso, sono facilmente rilevabili:

a) una situazione in origine caratterizzata da forte dissesto e disorganici interventi;

b) alcune successive realizzazioni, tecnicamente tali da permettere investimenti tecnicamente sempre più razionali;

c) uno spiccato senso di collaborazione dei privati attraverso gli investimenti in graduale aumento;

d) investimenti pubblici sempre più estesi, sia pure seguendo il criterio della idonea distribuzione della spesa nel tempo;

e) una situazione presente favorevole ed adatta a recepire interventi di maggiore entità ed impostati secondo indirizzi che permettano di attuare, nella estensione, il principio della contemporaneità operativa. Ciò è possibile quando si pensi alla vastità del quadro di azione: lo indica lo stesso disegno di legge di iniziativa governativa che, fra l'altro, nella relazione introduttiva definisce come segue la bonifica montana e valliva:

*« Per opere di bonifica montana e valliva si intendono ovviamente, tra l'altro, le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani, dei corsi d'acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini della stabilità del terreno e del buon regime delle acque; le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo; il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento; le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali; le opere di difesa delle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse; le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero comprensorio o di una parte notevole di esso; le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso, nonchè la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.*

*Per opere di miglioramento fondiario si intendono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica, quali le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni; di ricerca, provvista ed utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile; la costruzione e il riattamento di strade poderali e interpoderali e le telefe-*

*riche che possono sostituirlle; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento dei pascoli montani e le piantagioni ».*

Il territorio calabrese, in fase di rapido assestamento, non può essere articolato in zone differenziate in quanto ciò altererebbe notevolmente l'aspetto armonico della ripresa economica e sociale. I rapporti tra le varie zone influenzano fortemente gli interessi generali, e l'interesse della pianura è anche quello della montagna e viceversa.

È essenziale, nell'attuazione di organici provvedimenti, provvedere alla ricerca di un sistema che determini, nella conveniente espansione della spesa reale e nel più breve tempo, stabili effetti di concreto miglioramento.

Il nuovo programma affronta, come si è visto, un notevole volume di opere per le quali i vari proponenti stabiliscono stanziamenti diversi che, a titolo indicativo, è bene riportare: proposta di legge del senatore Basile, 412.500 milioni; proposta di legge dei senatori Militerni ed altri, 600.000 milioni; proposta di legge dei senatori Scarpino ed altri, 960.000 milioni; proposta di legge-ponte Spezzano ed altri, miliardi 32,5; disegno di legge governativo 345.000 milioni.

Quest'ultimo autorizza il versamento alla Cassa del Mezzogiorno delle somme annualmente stanziata, in rate trimestrali posticipate, che dovrebbe aver luogo secondo la seguente successione.

Anni	Stanziamen- ti annuali (in milioni di lire)	Rate trimestrali (in milioni di lire)
1967	. . 12.500	3.125
1968	. . 20.000	5.000
1969	. . 23.000	5.750
1970	. . 24.000	6.000
1971	. . 25.000	6.250
1972	. . 26.000	6.500
1973-1977	. . 28.000 (140.000)	7.000
1978	. . 26.000	6.500
1979	. . 24.500	6.125
1980	. . 24.000	6.000

Per un esame comparativo dei provvedimenti è consigliabile determinare il valore reale della spesa, riportato al termine del periodo stabilito e calcolandone il montante su costanti annue. Orbene, dall'analisi dei totali generali delle accumulazioni risulta che la proposta di legge più onerosa è quella dei senatori Scarpino ed altri, con una spesa, al termine del periodo di intervento, di lire 1.310.688 milioni. Seguono la proposta di legge dei senatori Militerni ed altri, con 814.752 milioni di lire, e quella del senatore Basile, che comporta una spesa di 480.378 milioni di lire. Il meno gravoso appare il provvedimento governativo, con una spesa reale di 460.152 milioni di lire.

L'indicazione delle spese cumulative riportate allo stesso livello permette di esprimere alcune considerazioni sul periodo delle attività di miglioramento, dopo il quale è consentito supporre una realizzazione di redditi fruenti di una base economica sufficientemente organizzata ed impostata su componenti di saldo affidamento produttivistico.

Qualsiasi ritardo nell'attuazione dei programmi di assestamento economico e di miglioramento tecnico potrebbe significare degradazione delle strutture e difficoltà di mantenere nelle stesse le affinità di collegamento con le opere susseguenti e con la loro funzionalità. Da ciò si deduce che più breve è il tempo della realizzazione programmatica, più rapido sarà lo sviluppo economico delle zone interessate.

Tempi lunghi per ragioni tecniche, si dice, e può anche esser vero, ma non meno plausibile è l'affermazione: tempi brevi per motivi economici. Tra i due indirizzi esiste un contemperamento che non può essere accantonato se si vogliono evitare amarezze e preoccupanti disarmi della volontà degli operatori.

È infatti possibile progettare ed effettuare lavori per tutta la somma disponibile di 345 miliardi anche entro il primo quinquennio semprecchè i relativi pagamenti avvengano secondo le scadenze stabilite dalla norma legislativa. Comunque, quello che conta è che il Ministro ed i suoi collaboratori abbiano la facoltà, fermo restando il principio indicato per l'esecuzione dei pagamenti, di affrontare il problema nella sua completezza.



za attuando opere che abbraccino la maggiore estensione del territorio calabrese.

Scopo primario del disegno di legge in esame è quello del risanamento del suolo; ciò non esclude però che anche altri settori assumano importanza economica integrante, quale per esempio quello relativo alla coltivazione del gelsomino.

Il disegno di legge governativo avrebbe dovuto comprendere il settore indicato che, come prima accennato, si riferisce ad una coltura localizzata e pressochè sconosciuta negli altri Paesi del MEC; per cui è difficile sperare nell'attuazione di misure volte alla tutela di detta produzione, nell'area comunitaria, da possibili azioni di concorrenza di Paesi estranei alla comunità.

Le Commissioni riunite hanno però ritenuto opportuno, senza modificare il testo della legge, accogliere, il seguente ordine del giorno da me proposto:

« Le Commissioni 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> del Senato, considerate le difficoltà che attraversa il settore della produzione del gelsomino, anche in relazione alla forte concorrenza nella produzione effettuata da altri Paesi, tra i quali l'Egitto;

considerato che, allo stato attuale, l'organizzazione industriale capace di utilizzare compiutamente detto prodotto presenta carenze che rendono estremamente pesante la situazione interna nei confronti del mercato internazionale e nel quadro della competitività nello sviluppo commerciale;

preso atto che non sussistono regolamenti nell'ambito del MEC che indirizzino l'organizzazione dei mercati nei Paesi membri;

considerato infine che alla produzione del gelsomino è interessata una manodopera numerosa e specializzata,

invita il Governo ad esaminare e risolvere il problema in sede competente anche per ottenere la realizzazione di adeguati impianti industriali in Italia con l'eventuale collaborazione delle società finanziarie ».

Il disegno di legge al vostro esame pone in particolare evidenza il principio della aggiuntività degli interventi con le conseguen-

ze pratiche facilmente prevedibili in tutti i settori e in particolare in quello della sistemazione idrogeologica del suolo, la cui finalità non può prescindere dalla costante presenza dell'uomo. Pertanto, lo studio della formazione di aziende agro-silvo-pastorali, con particolare riguardo all'allevamento ovino, dovrebbe accompagnare quello di razionali rimboschimenti attuati in modo tecnicamente, economicamente e socialmente valido.

Con il programma proposto, l'aggiuntività non riguarda soltanto il consolidamento e il risanamento del suolo ma anche i lavori che si sono iniziati e che non possono essere assolutamente dimenticati e lasciati in disparte.

I dati hanno qui un particolare significato: ebbi ad affermare che la Calabria possiede ora una base economica valida, che va incentivata perchè possa sempre più e sempre meglio svilupparsi. Si deve riconoscere la bontà dei criteri fin qui seguiti ed intesi ad assicurare la stabilità degli investimenti fissi che hanno seguito il principio della gradualità nel tempo, che la situazione nuova autorizza a riesaminare nella vicenda delle condizioni successive.

Come prima accennato, il disegno di legge n. 2526 è stato particolarmente approfondito dalle Commissioni riunite 7<sup>a</sup> ed 8<sup>a</sup> e modificato in parte con l'inclusione dell'istituzione di parchi nazionali, degli interventi nel settore dell'assistenza pubblica, dell'aumento del contributo per le spese interessanti le sistemazioni idraulico-agrarie strettamente connesse con la difesa e conservazione del suolo, con la costruzione, il riattamento e l'ammodernamento di strade vicinali ed interpoderali, con snellimenti di carattere amministrativo ed infine con un maggiore contributo finanziario per la realizzazione dell'istituenda università.

Le Commissioni riunite hanno concluso i loro lavori approvando due ordini del giorno presentati rispettivamente dal senatore Basile e dal senatore Carelli. Il primo chiede che sia assicurata, in sede di aggiornamento del piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, numero 717, la proporzionale corrispondenza

fra gli stanziamenti a carico delle Amministrazioni dello Stato e della Cassa del Mezzogiorno, per i contributi nelle misure previste dalle vigenti leggi, e gli stanziamenti per la loro elevazione; chiede altresì che le relative domande siano istruite ed approvate dagli organi e con le modalità previste dal provvedimento in esame. Il ministro Pastore ha dichiarato di accettare tale ordine del giorno come raccomandazione, da tener presente in sede di aggiornamento del piano di coordinamento.

Il secondo ordine del giorno, con riferimento all'articolo 7 del disegno di legge, invita il Governo a disporre che, nelle direttive del piano di coordinamento, sia considerata la concessione dei benefici in conto capitale e dei contributi statali nel pagamento degli interessi sui mutui, in relazione ai tipi di impresa con particolare riguardo ai coltivatori diretti, a norma degli indirizzi di cui all'articolo 16 della legge 27

ottobre 1966, n. 910. Il Ministro ha dichiarato di considerare accettabile quest'ordine del giorno in quanto si inquadri nelle direttive del Piano verde.

Onorevoli senatori, le realizzazioni previste dal disegno di legge non sono certo di poco conto: esse permettono di affermare che il valore sociale di qualsiasi programma deve considerarsi preminente nei confronti del valore economico. Ed è con questa prospettiva che io concludo pregandovi di esaminare con particolare attenzione le disposizioni finanziarie del testo in quanto costituiscono la premessa per affrontare con chiarezza di idee e precisione di indirizzi il problema dell'effettivo sviluppo della tormentata Regione.

La Calabria attende con fiducia il perfezionamento del disegno di legge e voi, consapevoli delle sue legittime speranze, certamente non la deluderete.

CARELLI, *relatore*

**Parere della Giunta consultiva per il Mezzogiorno, emesso il 5 dicembre 1967, sui disegni di legge nn. 1795, 1985, 2199 e 2526-Urgenza**

La Giunta consultiva per il Mezzogiorno è del parere che l'opera di intervento straordinario da parte dello Stato a favore della Calabria debba proseguire e che allo scopo una legge speciale sia non solo ampiamente giustificata, ma indispensabile, proprio per « la specialità » della situazione calabrese, in ordine ai problemi che investono tanto il territorio quanto l'ambiente umano.

Nell'esaminare i tre disegni di legge d'iniziativa parlamentare (dei senatori Basile, n. 1795, dei senatori Militerni ed altri, numero 1985, dei senatori Scarpino ed altri, n. 2199) e il disegno di legge d'iniziativa del Governo (n. 2526), si è partiti, ovviamente, dall'esperienza e dai risultati dell'attuazione della precedente legge speciale per la Calabria del 26 novembre 1955, n. 1177, integrata successivamente dalla legge 10 luglio 1962, n. 890, secondo i dati forniti ed illustrati dall'esauriente relazione presentata al Parlamento dal ministro Pastore il 30 settembre 1966 ed ampiamente discussa poi in Senato.

Come si sa, l'elemento caratterizzante della situazione del tutto particolare della regione calabrese è nella natura del territorio, funestato da dissesti « attuali » (per una superficie di 283 mila ettari in « degradazione » e 33 mila « in frana ») e « potenziali », (per 440 mila ettari) nonché da periodici sconvolgimenti dovuti ad alluvioni, maremoti, terremoti e bradisismi, e continuamente insidiato da corsi d'acqua a rapido decorso. Ovviamente l'ambiente socio-economico è direttamente influenzato dal ripetersi di calamità naturali e dalla costante insidia degli eventi idro-meteorici che si abbattano su un terreno particolarmente instabile per struttura geologica e morfologica, per cui un senso di frustrazione spinge sempre più la popolazione attiva all'abbandono dei territori minacciati e poveri, avviati addirittura alla sterilità.

È dunque una questione di sopravvivenza quella calabrese che impone un dovere di solidarietà nazionale ed umana, spinta al limite delle reali possibilità di impegnare e vincere la battaglia per la conservazione fisica di una regione definita da Giustino Fortunato uno « sfasciume geologico pendulo fra due mari ».

Parallelamente al problema della difesa idrogeologica del territorio, si impone per la Calabria il problema del suo sviluppo socio-economico, strettamente legato al primo, per realizzare un razionale equilibrio tra la popolazione e le risorse della Regione.

È evidente che il fenomeno migratorio, se contenuto in limiti fisiologici, può anche essere un fatto positivo consentendo l'utilizzazione forestale o silvo-pastorale di terreni fortemente acclivi che debbono essere sottratti ad un'agricoltura magra e depauperante; portata però a livelli patologici, l'emigrazione priva una regione delle forze di lavoro necessarie non solo allo sviluppo economico-sociale ma alla sua stessa sopravvivenza, per l'impossibilità di salvaguardare un territorio rimasto privo dell'opera dell'uomo.

Ecco perchè la Giunta si è subito chiesta se, accanto alla soluzione del problema del dissesto territoriale, assolutamente prioritario, la legge speciale per la Calabria dovesse o meno affrontare quello dello sviluppo socio-economico della regione e indirizzare anche a questo il previsto contenuto straordinario. La risposta è stata unanimemente affermativa e unanime è stato il riconoscimento che il disegno di legge del compianto collega Militerni è quello che meglio rileva l'impostazione di questo aspetto del problema.

Tutti i disegni di legge del resto, quale più quale meno, hanno affrontato anche quel secondo aspetto della situazione calabrese. Ma prima di affrontarne l'esame comparativo e dare un giudizio, sia pure sintetico, sui quattro disegni di legge sottoposti all'esame del Senato, la Giunta ha guardato all'aspetto finanziario della legge speciale. Quali devono essere i criteri per i limiti di spesa? Dal punto di vista del

Governo i limiti sono indicati più che altro dalle disponibilità attuali e da quelle prevedibili in futuro da parte del Tesoro.

Dal punto di vista del Parlamento l'impostazione finanziaria dovrebbe corrispondere alle necessità effettive per avviare a concreta, totale soluzione una particolare situazione regionale, nei limiti del prevedibile gettito fiscale della nota addizionale del 5 per cento, la quale in origine fu un'addizionale « pro-Calabria », anche se poi ha dovuto, per ovvi motivi, perdere il suo carattere di imposta di scopo.

La Giunta ritiene comunque insufficiente lo stanziamento di 345 miliardi previsto dal disegno di legge d'iniziativa governativa, riferendosi soprattutto all'analisi delle spese e degli interventi necessari precisati fin nei particolari nella citata relazione Pastore al Parlamento. Le spese previste nei disegni di legge Basile, Militerni, Scarpino sono rispettivamente di 300 miliardi (fino al 1974) di 600 miliardi e di 960 miliardi (fino al 1980).

A questo punto l'estensore del parere deve però ricordare il carattere di aggiuntività e di integrazione degli altri interventi ordinari e straordinari, di quelli previsti nella legge speciale. In proposito la Giunta ha ribadito il concetto della piena validità della legge speciale, come anche di quella per il Mezzogiorno, nel quadro della programmazione economica nazionale.

Per meglio garantire il carattere di « aggiuntività » della legge speciale al nostro esame, questa dovrebbe contenere, ad avviso della Giunta, un esplicito richiamo all'articolo 5 della legge n. 717.

Per l'esperienza passata si ritiene non inutile insistere nel concetto che in ogni caso debba essere assicurata da parte delle amministrazioni ordinarie la quota di almeno 40 per cento di spesa nel Mezzogiorno.

Passando brevemente all'esame dei contenuti dei quattro disegni di legge, si rileva che quello del senatore Basile, il primo presentato al Parlamento, prevede una proroga al 1974 della legge n. 1177 per completare il piano organico di opere straordinarie ivi previste. All'articolo 3, poi, esso prevede

che « le opere di pubblica utilità, di competenza delle Province e dei Comuni... con precedenza a quelle relative al settore igienico-sanitario, alla viabilità ed alla pubblica istruzione saranno, in caso di inesistenza o insufficienza di cespiti delegabili a garanzia di mutui ordinari, finanziate per intero dalla Cassa per il Mezzogiorno ». L'attuazione della legge è affidata al Consiglio di amministrazione della Cassa.

Il disegno di legge dei senatori Scarpino ed altri mostra chiaramente fin dal titolo qual'è l'obiettivo dei provvedimenti richiesti, cioè « l'attuazione di un piano organico di difesa del suolo in Calabria », stanziando allo scopo 960 miliardi, e rinviando la soluzione del problema dello sviluppo socio-economico calabrese ad un piano regionale nel quadro della programmazione economica nazionale. L'estensore del parere ritiene al riguardo che — se è un merito del disegno di legge in parola l'aver enucleato il problema di fondo della Calabria, la difesa del suo territorio (la cui soluzione è premessa indispensabile allo stesso sviluppo economico della regione) ed anche quello di aver esaltato, ancor prima che esista, la funzione dell'Ente regione, cui si pensa di affidare programmazione ed esecuzione di ogni intervento futuro — il disegno di legge stesso manca di completezza e forse anche di concretezza quando finalizza gli interventi straordinari della legge esclusivamente alla difesa del suolo. Anzitutto si rileva che, se si vuole conservare il senso delle proporzioni e dei limiti, commisurando i mezzi alle necessità, regionali e nazionali, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche in ordine al problema della conservazione del suolo, sia della penisola calabrese che della penisola italiana, non si possono chiedere 960 miliardi al solo fine di difendere il suolo calabrese. Allo scopo bisogna attenersi realisticamente alle conclusioni fornite dagli studi della Cassa per il Mezzogiorno, i più seri che siano stati condotti in questo campo in Italia, ed alle chiare indicazioni della relazione Pastore. Neanche il disegno di legge governativo si attiene in tutto a quelle conclusioni e a quelle indicazioni, ed è per questo che la Giun-

ta chiede che anch'esso sia reso più aderente alle reali necessità calabresi, ormai conosciute in modo soddisfacente, se si vuol davvero risolvere integralmente, sia pure nel tempo lungo, un così arduo problema regionale.

Il più aderente allo scopo, per quanto riguarda l'impegno di spesa, è sembrato alla Giunta lo stanziamento richiesto dal disegno di legge d'iniziativa dei senatori Militerni ed altri, anche se ci si rende conto, per l'accennato senso del limite della misura, che neppure i 600 miliardi ivi previsti si potranno pretendere dal Governo. Ed infatti la Giunta, in conclusione, chiede, riguardo al finanziamento della legge, soltanto un realistico adeguamento degli stanziamenti alle reali necessità calabresi, chiarendo il concetto che se non si può spendere oltre quello che risulta chiaramente indispensabile, non è utile nè economico spendere meno, mettendo in forse i risultati che si vogliono raggiungere.

Ad avviso della Giunta, la manchevolezza del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Scarpino ed altri consiste anche nel non aver colto l'unitarietà e la contemporaneità del problema della conservazione del suolo e dello sviluppo economico e sociale della Calabria. Dal disegno di legge si ritiene che lo sviluppo — fuori di ogni intervento straordinario — possa essere assicurato da un piano regionale « che esalti le forze produttive e preveda il controllo degli investimenti, in modo che questi corrispondano agli interessi della collettività regionale e nazionale ».

A questo convincimento l'estensore del parere oppone due argomenti. Primo: se è vero che la degradazione dell'elemento « territorio » influisce direttamente sull'elemento umano, quindi sullo sviluppo socio-economico di una regione, non si può aspettare che lo sviluppo stesso venga avviato alla ripresa col solo intervento di mezzi ordinari. Contemporaneamente all'eliminazione delle cause principali della depressione economica e sociale inerenti al vizio rappresentato dall'elemento territoriale, occorre correggere, con forme parallele d'interventi straordinari, anche l'aspetto umano

e sociale delle depressioni ambientali; altrimenti si corre il rischio che, fin tanto che si rimedia nel tempo lungo ai mali del dissesto, le forze vive del lavoro produttivo si allontanino definitivamente e rendano impossibile la ripresa economica che si vuol promuovere con mezzi ordinari. Secondo: la stessa difesa del suolo, ad avviso dell'estensore del parere, non potrà attuarsi in modo duraturo e completo senza la partecipazione attiva dell'ambiente umano, sensibilizzato al problema, soprattutto senza la partecipazione del mondo rurale, specie di quello che opera in collina.

Qui riaffiora un'idea fissa dell'estensore del parere, che non riesce a fare se non scarsi proseliti: eppure si tratta di un'impostazione di estrema chiarezza e concretezza, pur se di difficile attuazione.

La conservazione del suolo non si può realizzare compiutamente con i soli lavori pubblici e le sole opere pubbliche in campo forestale per il rinsaldamento delle pendici. In quest'opera grandiosa ed ardua della bonifica integrale e specialmente della bonifica montana deve inserirsi l'azione costante e consapevole del privato imprenditore agricolo, nel quadro di « piani di bonifica » e ancor meglio di « piani zonali di sviluppo » che partano dall'uso razionale della terra.

È da tener presente che le forme irrazionali di utilizzazione agraria dei terreni acclivi tuttora presenti in Calabria in circa 250 mila ettari di assai scarse produttività, mentre non giovano a migliorare i redditi agricoli, aggravano di molto l'instabilità del territorio. Almeno la parte peggiore di essi (circa 100 mila ettari, come previsto dalla relazione Pastore) dev'essere sottratta alla sua attuale errata utilizzazione agraria per far posto a destinazioni silvo-pastorali o a foreste da reddito.

Riordinati in grossi corpi, boschi e pascoli devono essere migliorati, razionalmente utilizzati, con opportuno turno di godimento che contempli la manutenzione e la gestione del patrimonio silvo-pastorale.

Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata al riassetto agricolo collinare, specialmente nelle zone a coltura estensiva o

promiscua, ma anche in quelle a colture arboree specializzate. Nel disegno di legge tutto il territorio calabrese è diviso in comprensori di bonifica montana, oltre i 300 metri, e di bonifica integrale, al di sotto del suddetto limite. Bisogna, come si diceva, avere un riguardo tutto particolare per il riordinamento dell'agricoltura di quelle zone intermedie collinari, che, con un'organizzazione associata ed un'intensa assistenza tecnica, possono consentire buoni redditi, senza nuocere, anzi giovando all'aspetto protettivo del suolo. La legge speciale per la Calabria rappresenta un'occasione unica per fare del problema della difesa del suolo e di quello dello sviluppo socio-economico della regione uno studio ed un impegno di azione unitari. Lo studio in questo senso non manca: è quello che approfonditamente è stato condotto dalla Cassa e illustrato dalla relazione Pastore. L'impegno conseguente non è invece tradotto compiutamente e concretamente, neppure, come vedremo, nel disegno di legge governativo.

Il disegno di legge n. 1985, dei senatori Militerni ed altri, pur essendo articolato meno bene di quello governativo, corrisponde meglio di ogni altro, ad avviso della Giunta, alle reali esigenze calabresi, visto in un quadro globale di sviluppo socio-economico, oltre che di difesa geofisica e di sistemazione idro-geologica. Il disegno di legge affida la sua attuazione ad una sezione speciale della Cassa con sede in Catanzaro.

Nel contenuto esso proroga al 1980 l'attuazione del piano organico di interventi straordinari in Calabria, apportando alla legge n. 1177 sostanziali modifiche ed integrazioni, di cui le principali sono le seguenti.

Le opere necessarie alla difesa degli abitati dal mare sono a totale carico dello Stato, cosa prevista anche dal disegno di legge governativo. I contributi previsti per opere di carattere privato nei comprensori di bonifica montana e di bonifica integrale vengono elevati rispettivamente dal 50 e dal 38 per cento all'80 e al 75 per cento. Per le opere di sistemazione idraulico-agraria connesse alla difesa del suolo il contributo è elevato al 95 per cento. All'articolo

8 sono poi previsti contributi assicurativi sino al 20 per cento in più di quelli contenuti negli articoli 10, 11, 12, 17 e 18 della legge n. 717 e tutti quelli previsti dal secondo Piano verde. Si riduce inoltre di un punto il tasso d'interesse per i mutui previsti nelle stesse leggi.

Interessante è pure la proposta di costituire una società finanziaria da parte della Cassa per promuovere iniziative industriali. La Cassa è poi chiamata ad assumersi tutti gli oneri a carico dei Comuni e delle Provincie nelle aree e nuclei di sviluppo industriale e nei comprensori turistici.

Il disegno di legge d'iniziativa del Governo è, come accennato, il meglio articolato.

Della somma stanziata si è già detto.

Del quadro istituzionale, nel quale il disegno di legge n. 2526 si realizza, la Giunta rileva la complessa ed organica articolazione, che può anche apparire alquanto macchinosa e lenta, ma che, se l'azione sarà puntolata da una vigile volontà politica, potrà invece risultare spedita, efficace e di largo respiro.

Il programma operativo sarà precisato da apposite direttive che saranno formulate dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed approvato dal CIPE, previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria. Il quadro di riferimento degli interventi sarà il piano pluriennale di coordinamento previsto dalla legge n. 717, predisposto in attuazione del programma economico nazionale. Con la legge n. 1177 ci si basava sul piano regolatore di massima e sui programmi esecutivi delle opere da realizzarsi annualmente dalla Cassa. Col nuovo provvedimento legislativo, l'azione straordinaria in favore della Calabria opererà invece nel contesto della politica economica nazionale, con programmi pluriennali di più vasto respiro.

All'articolo 5 si prevede — in sostituzione del Comitato previsto dalla legge n. 1177 — un Comitato tecnico di coordinamento presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, col compito di collaborare con la Cassa alla predisposizione dei program-

mi di opere ed esprimere il parere sui programmi esecutivi dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, per opere da eseguirsi nella regione connesse con gli interventi previsti dalla legge speciale. Altro compito del Comitato stesso — che si avvale della collaborazione di una Commissione tecnica permanente — è quello di « redigere », d'intesa con le amministrazioni interessate, progetti organici relativi agli interventi nell'ambito dei singoli bacini nonchè « esprimere il parere in ordine al piano regolatore relativo al trasferimento degli abitati ».

La materia riguardante la difesa degli abitati, sia dal mare che dalle frane, il loro trasferimento, parziale e totale, è trattato in modo soddisfacente dal disegno di legge n. 2526.

In linea di principio la Giunta è del parere che non si debba mai perdere di vista la « specialità » della situazione calabrese, che sola giustifica la legge speciale. Allo scopo si deve richiamare esplicitamente la importanza e la funzione dell'ente Regione, quando sarà costituito, onde promuovere la più ampia partecipazione locale alla problematica regionale — sia pure nel quadro di quella nazionale — senza di che vane, o poco efficaci, risulteranno le provvidenze governative.

Entrando più a fondo nel merito del disegno di legge, la Giunta osserva che mancano riferimenti efficaci ed approfonditi sugli interventi necessari per far coincidere la difesa del suolo calabrese con il riassetto agricolo della Regione nelle zone montane e collinari.

La più volte citata relazione Pastore ha impostato bene il problema, ma — fatta eccezione per il problema del riordino fondiario — non si traduce in adeguati provvedimenti legislativi quella giusta impostazione della relazione stessa, la quale, del resto, è manchevole in un punto, quando non ricerca i motivi per cui è venuta meno l'azione dei privati per quanto concerne l'opera di difesa del suolo di sua pertinenza, sicchè la Cassa è stata sempre costretta a sostituirsi al privato imprenditore, anche per le opere di sua competenza.

La verità è che l'ambiente umano non è preparato per partecipare alla lotta all'erosione. È un'esperienza e una formazione che bisognerà gradatamente acquisire. All'articolo 2 del disegno di legge, che riguarda il contenuto degli interventi, dopo la lettera d), che contempla « interventi nei settori della formazione civica, culturale e professionale », l'estensore del parere propone di aggiungere, attraverso un emendamento, questo concetto: « Particolare cura si avrà nel preparare il mondo rurale delle zone montane e collinari ad approntare opere private necessarie alla conservazione del suolo, nel quadro degli interventi pubblici a tal fine predisposti ».

Purtroppo in questo campo mancano i quadri, a livello intermedio, che siano padroni della materia, che sappiano in concreto che cosa insegnare praticamente all'imprenditore agricolo, come renderlo partecipe e consapevole di quell'azione capillare di sistemazione del suolo, nei singoli poderi e in ogni zona, nel quadro di precisi programmi sistematori interessanti singoli bacini imbriferi. La visione unitaria del problema, con la scelta del bacino come elemento di riferimento per ogni forma di intervento pubblico, è chiara nel provvedimento. Manca però ogni indicazione, sia pure di larga massima, per armonizzare intervento pubblico ed opere private sia a fini protettivi che a fini produttivi con un programma di riassetto agricolo globale. Gli incentivi ai miglioramenti fondiari non bastano. Tanto meno bastano gli incentivi alle opere sistematorie del terreno. La partecipazione privata a queste opere di sistemazione ai fini della lotta all'erosione dev'essere considerata « un servizio sociale » e messa a totale carico dello Stato. Quanto meno al secondo comma dell'articolo 7, dove si parla dei comprensori di bonifica montana i contributi di carattere privato dovrebbero essere elevati al 90 per cento. A questo proposito la Giunta ha osservato di sfuggita che ogni riferimento, salvo che sia soltanto di carattere storico, alla legge 25 luglio 1952, n. 991, non è legislativamente corretto, essendo la citata legge già scadu-

ta e non potendosi quindi elevare contributi che allo stato non esistono.

Anche per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale i contributi dovrebbero essere elevati al 75 per cento, anzichè al 60 per cento. Ma, incentivi a parte, è l'opera di promozione, formazione, istruzione per i problemi della difesa del suolo che va instaurata con il provvedimento in esame.

Quando all'articolo 14 il disegno di legge stanZIA 10 miliardi per contribuire alla realizzazione dell'istituenda università della Calabria, introduce una materia assolutamente eterogenea allo spirito del disegno di legge, tanto più che esistono già provvedimenti legislativi per le università e per l'edilizia universitaria. La Giunta esprime il parere che il detto intervento debba essere stralciato, come non pertinente, dal disegno di legge.

Un modo di renderlo omogeneo alla *ratio legis* sarebbe il considerare la destinazione della somma alla promozione della preparazione dell'ambiente umano alla lotta per la salvaguardia dell'ambiente fisico ed ecologico, nella peculiare situazione della Calabria. Questa promozione dovrebbe realizzarsi sia al superiore livello scientifico

universitario che a quello tecnico e medio. Solo così si potrebbe contribuire a realizzazioni di studio e di attività organizzative nello spirito della legge. In conclusione la Giunta consultiva per il Mezzogiorno, dopo approfondita discussione sui quattro disegni di legge esaminati, è del parere che debba prendersi a base della discussione il disegno di legge d'iniziativa governativa (numero 2526), provvedimento unitario che assorbe nel suo contesto le disposizioni precedenti di cui si vuole conservare l'efficacia, armonizzandola con la nuova normativa (legge n. 717 e Programma economico nazionale). Questo disegno di legge — ottimo nei suoi richiami ai criteri dell'organicità, del coordinamento, dell'aggiuntività — può essere migliorato, tenendo presenti gli altri tre disegni di legge d'iniziativa parlamentare, specialmente quello dei senatori Militerni ed altri, da cui si possono ricavare emendamenti per quanto riguarda la materia degli interventi in agricoltura.

Il parere della Giunta è comunque positivo sul predetto disegno di legge che, con le osservazioni precedentemente fatte, merita di essere rapidamente approvato.

BOLETTIERI, *estensore*



**Parere della Giunta consultiva del Mezzogiorno, emesso l'11 gennaio 1968, sul disegno di legge n. 2591**

ONOREVOLI SENATORI. — La Giunta consultiva per il Mezzogiorno, esaminato il disegno di legge n. 2591, osserva quanto segue.

Venuti a cessare i finanziamenti della legge 26 novembre 1955, n. 1117, sulla Calabria, sono stati presentati al Parlamento vari disegni di legge aventi un carattere programmatico, organico, globale, che sono stati ampiamente discussi dalle Commissioni 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> riunite.

Il disegno di legge in esame, che si limita a prorogare fino al 31 dicembre 1968 le disposizioni della legge n. 1117, non obbedisce alle necessarie caratteristiche di globalità, di organicità anche in ordine agli obiettivi previsti dal programma nazionale, dalle leggi sul Mezzogiorno e dalla stessa legislazione particolare sulla Calabria.

Il provvedimento prevede solo l'utilizzo delle disponibilità finanziarie recate dal disegno di legge n. 2526, d'iniziativa governativa, dal quale pure dissente in modo totale. Non è possibile fare una efficace azione di intervento straordinario, sia pure limitata ad un anno, senza avere la visuale completa di un programma pluriennale al quale ispi-

rarsi e dal quale pure si vorrebbero stralciare i finanziamenti.

Male si inserirebbe un disegno di legge secondo il quale non potrebbe attuarsi che una frazione, d'altra parte non definita, del programma aggiuntivo da attuare in Calabria. Qui non si tratta di completamento di opere già fatte: si tratta di tutta l'impostazione di un nuovo programma che, per il fatto di essere integrativo rispetto al precedente, non può non essere anche completo ed organico.

In effetti, le opere che si attuassero con una legge-ponte non troverebbero poi collocazione in un programma organico successivamente formulato; dal che può facilmente dedursi che l'impostazione del provvedimento in esame, di natura transitoria, esula dalla materia di cui si tratta.

E inoltre contraddittorio respingere da un lato l'impostazione data dal disegno di legge governativo per il complesso degli interventi e, dall'altro lato, volerne attuare una parte — senza che si sappia quale — slegata da un complesso del quale peraltro si censurano le linee ed il contenuto.

Quanto sopra osservato, la Giunta consultiva per il Mezzogiorno non può che esprimere parere contrario all'ulteriore corso del disegno di legge.

BOLETTIERI, *estensore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

**Provvedimenti straordinari per la Calabria  
(n. 2526)**

## CAPO I

**COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE  
DEGLI INTERVENTI**

## Art. 1.

*(Interventi aggiuntivi per la Calabria)*

Al fine di contribuire al raggiungimento di un equilibrato sviluppo economico e sociale della Calabria, il Governo della Repubblica è autorizzato ad attuare nella regione, per il periodo 1° luglio 1967-31 dicembre 1980, interventi organici diretti in particolare alla sistemazione idrogeologica del suolo, in armonia con il programma economico nazionale.

All'uopo, in sede di aggiornamento del piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, saranno predisposte, d'intesa coi Ministeri interessati, apposite direttive che saranno formulate dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. Alla predisposizione delle direttive anzidette, si provvede previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

Gli interventi si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutti gli altri, sia pure simili, previsti dalla legislazione vigente a carico delle Amministrazioni statali e della Cassa per il Mezzogiorno.

Le direttive di cui al secondo comma dovranno assicurare, altresì, il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge con gli altri interventi pubblici derivanti dalle leggi vigenti, anche al fine di garantire l'aggiuntività di cui al terzo comma del presente articolo.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

**Provvedimenti straordinari per la Calabria**

## CAPO I

**COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE  
DEGLI INTERVENTI**

## Art. 1.

*(Interventi aggiuntivi per la Calabria)*

Al fine di contribuire al raggiungimento di un equilibrato sviluppo economico e sociale della Calabria, il Governo della Repubblica è autorizzato ad attuare nella regione, per il periodo 1° luglio 1967-31 dicembre 1980, interventi organici diretti in particolare alla sistemazione idrogeologica del suolo e all'istituzione di Parchi nazionali, in armonia con il programma economico nazionale.

*Identico.**Identico.**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

(*Contenuto degli interventi*)

Gli interventi aggiuntivi per la Calabria comprendono:

a) opere per la sistemazione idraulico-forestale dei corsi di acqua e dei bacini versanti, per la stabilità e conservazione del suolo nelle pendici e per la bonifica montana e valliva;

b) opere per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo delle alluvioni e frane, ivi comprese le opere per il risanamento integrale degli abitati dissestati, in coordinamento con gli interventi di cui alla lettera a), nonché le opere per la difesa degli abitati dal mare;

c) interventi per favorire il riordino fondiario in base alla legislazione vigente in materia, con particolare riguardo agli interventi diretti a determinare sia la costituzione di aziende aventi convenienti dimensioni, sia l'evoluzione delle strutture agricole e forestali verso forme rispondenti ad un armonico sviluppo della regione;

d) interventi nei settori della formazione civica, culturale e professionale.

I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma sono fissati dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, in conformità delle direttive di cui al precedente articolo.

Per le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare, la quota di spesa posta a carico dei Comuni dall'articolo 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, è assunta a carico dello Stato e grava sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18.

Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e terreni vicini agli abitati, non risultino assicurate condizioni di stabilità o di vita economica sufficienti

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 2.

(*Contenuto degli interventi*)

Gli interventi aggiuntivi e integrativi per la Calabria comprendono:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) interventi nel settore dell'assistenza tecnica, con particolare riguardo alle esigenze della difesa e valorizzazione del suolo.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

ai bisogni delle popolazioni, sarà disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati.

Agli effetti dell'attuazione degli interventi di cui alla lettera *a*) del primo comma potranno, a carico dei fondi di cui all'articolo 18, essere effettuati acquisti o espropri a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, di terreni degradati, nudi o boscati, già rimboschiti o ricostituiti, ovvero da destinare a rimboschimento o a ricostituzione boschiva, con le modalità indicate all'articolo 15.

Le opere pubbliche da realizzare in Calabria ai sensi della presente legge, sono a totale carico dello Stato e gravano sui fondi di cui all'articolo 18.

**Art. 3.**

*(Attuazione degli interventi)*

La Cassa per il Mezzogiorno ed il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione della presente legge.

**Art. 4.**

*(Programmi degli interventi e relazione al Parlamento)*

I programmi degli interventi da eseguirsi dalla Cassa per il Mezzogiorno, in attuazione della presente legge e delle direttive del piano di coordinamento di cui all'articolo 1, sono predisposti dalla Cassa stessa, d'intesa con il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 e sono approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord, sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

La Cassa presenta entro il 15 febbraio di ciascun anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord una relazio-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

*Identico.*

*Identico.*

**Art. 3.**

*(Attuazione degli interventi)*

*Identico.*

**Art. 4.**

*(Programmi degli interventi e relazione al Parlamento)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

ne sull'esecuzione delle opere effettuate nell'anno precedente. Tale relazione è presentata al Parlamento in allegato alla relazione sull'attuazione del piano quinquennale di cui all'articolo 22 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

In sede di prima applicazione della presente legge, sia i programmi che la relazione si riferiscono al periodo 1° luglio 1967-31 dicembre 1968.

Art. 5.

(*Disposizioni concernenti il Comitato tecnico di coordinamento*)

Al coordinato raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, provvede, in sostituzione del Comitato costituito ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, un Comitato tecnico di coordinamento costituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e composto dal Presidente del Comitato regionale per la programmazione economica, dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza, dal Provveditore alle opere pubbliche, dal Direttore della Ragioneria regionale dello Stato, dall'Ispettore compartimentale agrario, dal Capo dell'Ispettorato per le foreste della Calabria, dal Presidente dell'Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria e dal rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale delle bonifiche, nonché da tre docenti universitari di materie pertinenti ai settori idraulico, geologico e forestale nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.

Il Comitato è presieduto da un esperto nominato, per la durata di un quinquennio, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 5.

(*Disposizioni concernenti il Comitato tecnico di coordinamento*)

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord, ed è dotato di una segreteria composta da personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato e da Enti pubblici, nel limite massimo di dieci unità.

Ai fini del necessario collegamento con il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno è istituito, presso tale Comitato, un apposito ufficio del Comitato tecnico di coordinamento.

Al Comitato tecnico di coordinamento sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:

a) collaborare con la Cassa per il Mezzogiorno alla predisposizione dei programmi delle opere ai sensi dell'articolo 4;

b) esprimere il parere in merito ai progetti esecutivi delle opere sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Cassa;

c) esprimere il parere sui programmi esecutivi dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, ivi compresi i programmi dell'ANAS, dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, relativi ad opere, da eseguirsi nella regione, connesse con gli interventi previsti dalla presente legge;

d) redigere, d'intesa con le Amministrazioni interessate, progetti organici relativi agli interventi nell'ambito dei singoli bacini, curando, attraverso la Commissione tecnica di cui all'articolo 6, il coordinamento degli interventi medesimi;

e) esprimere il parere in ordine al piano regolatore relativo al trasferimento degli abitati;

f) predisporre, d'intesa con la Cassa, i preventivi di spesa necessari per il proprio funzionamento, nonché i rendiconti consuntivi da sottoporre all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

*Identico.*

*Identico.*

Il Comitato tecnico di coordinamento provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in

(Segue: *Testo del Governo*)

I programmi esecutivi di cui alla lettera *c*) debbono essere comunicati, prima dell'approvazione ai sensi della legislazione vigente, al Comitato tecnico di coordinamento. Il parere del Comitato anzidetto deve essere inviato ai Ministeri interessati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione.

Il Comitato tecnico-amministrativo istituito presso il Provveditorato regionale delle opere pubbliche della Calabria è integrato dal Presidente del Comitato di coordinamento di cui al primo comma del presente articolo e da un funzionario designato dal Presidente della Cassa.

Alle spese necessarie per il funzionamento del Comitato tecnico di coordinamento, ivi comprese quelle per il personale, si provvede con gli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, sulla base di preventivi predisposti dal Comitato stesso d'intesa con la Cassa e approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. Con la medesima procedura si provvede all'approvazione del rendiconto consuntivo.

Art. 6.

(*Coordinamento degli interventi nei bacini*)

Per la coordinata programmazione ed esecuzione degli interventi da effettuare, ai sensi della presente legge, nell'ambito di ogni singolo bacino sia nella parte montana che in quella valliva, è istituita, presso il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 5, una Commissione tecnica permanente composta da funzionari designati dai Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dalla Cassa per il Mezzogiorno e presieduta dal Presidente del Comitato di coordinamento medesimo, con i seguenti compiti:

a) accertare le esigenze globali di sistemazione dei singoli bacini, formulando ido-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ordine alla predisposizione del piano e dei programmi.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 6.

(*Coordinamento degli interventi nei bacini*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

nee proposte ai fini della redazione e dell'eventuale aggiornamento dei progetti organici di intervento da parte del Comitato di coordinamento sopraindicato;

b) controllare che la realizzazione dei progetti esecutivi, di competenza delle singole Amministrazioni ed Enti pubblici, sia effettuata in conformità dei progetti organici di cui al punto a), segnalando tempestivamente alle Amministrazioni interessate eventuali carenze e i mezzi idonei ad eliminarle;

c) controllare lo svolgimento delle opere di manutenzione, affinché queste siano effettuate in modo coordinato ed efficace da parte delle singole Amministrazioni ed Enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze.

## CAPO II

### NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

#### Art. 7.

*(Agevolazioni per i comprensori di bonifica e per l'attività di forestazione)*

Ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della Calabria situato al di sopra di m. 300 di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, e il territorio situato al di sotto del suddetto limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per i comprensori di bonifica montana di cui al precedente comma, il limite massimo dei contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, per opere di carattere privato è elevato al 75 per cento e quello per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale è elevato al 60 per cento.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

## CAPO II

### NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

#### Art. 7.

*(Agevolazioni per i comprensori di bonifica e per l'attività di forestazione)*

Anche ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della Calabria situato al di sopra di m. 300 di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, e il territorio situato al di sotto del suddetto limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per i comprensori di bonifica montana di cui al precedente comma, il limite massimo dei contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni per opere di carattere privato è elevato al 75 per cento e quello per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale è elevato al 60 per cento.



(Segue: *Testo del Governo*)

L'erogazione del contributo dovuto ai privati viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da pagarsi dopo il collaudo.

Per la parte di spesa relativa alle attività private di rimboschimento, di miglioramento e di ricostituzione boschiva, non coperta dal contributo in conto capitale di cui al secondo comma, possono essere concessi mutui a tasso agevolato tramite il Fondo forestale nazionale di cui all'articolo 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità previste dallo stesso articolo. A tal fine il Fondo anzidetto potrà essere integrato per un ammontare massimo di lire 500 milioni.

Gli oneri per la elevazione dei contributi nelle misure fissate al secondo comma e quelli per la concessione dei mutui agevolati di cui al precedente comma, gravano soltanto sui fondi previsti dall'articolo 18.

Ai terreni oggetto di attività forestali di rimboschimento, di miglioramento e di ricostituzione boschiva, effettuate volontariamente dai privati interessati, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 33 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Per le opere interessanti le sistemazioni idraulico-agrarie strettamente connesse alla difesa e conservazione del suolo, il contributo può essere elevato fino all'85 per cento, sempre che le predette opere non contrastino con le esigenze sistematorie del bacino e presentino caratteristiche di opere d'interesse collettivo.

Per la costruzione, il riattamento e l'ammodernamento di strade vicinali ed interpoderali, il contributo statale di cui all'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è fissato nella misura massima dell'87,50 per cento.

La differenza tra il contributo concesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 910, e il limite anzidetto, grava sui fondi di cui all'articolo 18.

L'erogazione del contributo dovuto ai privati viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da restituirsì dopo il collaudo.

*Identico.*

Soltanto gli oneri per la elevazione dei contributi nelle misure fissate al secondo comma e quelli per la concessione dei mutui agevolati di cui al precedente comma, gravano sui fondi previsti dall'articolo 18.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 8.

(*Trasferimento degli abitati*)

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, saranno determinati gli abitati non compresi nelle tabelle C della legge 25 giugno 1906, n. 255, e D della legge 9 luglio 1908, n. 445, e nelle leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire, ivi compresi gli abitati da trasferire ai sensi del quarto comma dell'articolo 2.

Per gli abitati da trasferire, il piano regolatore relativo è approvato, sentito il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, in deroga a tutte le norme e le formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

A parziale modifica del primo comma dell'articolo 67 della legge 9 luglio 1908, n. 445, l'area da assegnare gratuitamente ai proprietari delle case da abbandonare, e ai capifamiglia residenti nelle zone relative agli abitati da spostare, ai fini della presente legge, viene elevata a centocinquanta metri quadrati.

Ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nella citata legge n. 445 circa l'assegnazione gratuita di aree, per la costruzione di nuovi alloggi si provvede, con i fondi di cui alla presente legge:

a) mediante l'assunzione, a totale carico dello Stato, della spesa per la costruzione di un solo alloggio di non più di tre vani utili, ed eventualmente di un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario dell'abitazione, nel caso di proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1965;

b) mediante la concessione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, di contributi nella misura del 60 per cento, limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un alloggio avente le

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 8.

(*Trasferimento degli abitati*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

caratteristiche indicate nella lettera *a*), ai proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni previste dalla medesima lettera *a*) ed ai capifamiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord, sono fissati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera *a*) e sono indicati gli Enti di edilizia pubblica ai quali far costruire gli alloggi di cui trattasi.

Il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro degli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord può autorizzare la costruzione degli alloggi di cui alla lettera *b*) da parte degli Enti di edilizia pubblica, qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tal caso il rimborso di tale quota avrà luogo a costruzione ultimata in dieci annualità, con le modalità stabilite dal Ministro dei lavori pubblici d'intesa con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle Chiese parrocchiali e relative canoniche, delle scuole e degli impianti sportivi connessi, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero a carico dei fondi previsti dall'articolo 18.

Art. 9.

(Approvazione dei progetti esecutivi delle opere)

I progetti esecutivi delle opere da eseguirsi ai sensi della presente legge, muniti del parere del Comitato tecnico di coordinamen-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 9.

(Approvazione dei progetti esecutivi delle opere)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

to di cui all'articolo 5, sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno con la partecipazione del Presidente del Comitato medesimo.

Quando l'importo superi i 300 milioni di lire, è necessario il parere della Delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 10.

(*Esecuzione delle opere*)

L'esecuzione delle opere di cui alla presente legge è affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno normalmente ad Aziende autonome statali, ad enti pubblici, all'Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria, ad enti locali e loro consorzi e a Consorzi di bonifica e di irrigazione, sentito il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5.

Art. 11.

(*Pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità delle opere*)

Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 12.

(*Agevolazioni fiscali per gli atti e contratti relativi all'attuazione della legge*)

A tutti gli atti e contratti stipulati ai fini e in attuazione della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Quando l'importo superi i 500 milioni di lire, è necessario il parere della Delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 10.

(*Esecuzione delle opere*)

L'esecuzione delle opere di cui alla presente legge è affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno normalmente ad organi dello Stato, ad Aziende autonome statali, ad enti pubblici, all'Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria, ad enti locali e loro consorzi e a Consorzi di bonifica e di irrigazione e a Consorzi di miglioramento fondiario, sentito il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5.

Art. 11.

(*Pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità delle opere*)

*Identico.*

Art. 12.

(*Agevolazioni fiscali per gli atti e contratti relativi all'attuazione della legge*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

(*Manutenzione delle opere*)

Le opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge sono trasferite, entro 6 mesi dal loro collaudo, alle Amministrazioni statali e locali e agli Enti tenuti per legge ad assumerne la manutenzione, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, e successive integrazioni.

Fino al 31 dicembre 1980 la spesa di manutenzione delle opere forestali e di quelle idrauliche ad esse connesse, comprese quelle vallive, è assunta a carico dello Stato e grava sullo stanziamento autorizzato dalla presente legge.

Art. 14.

(*Intervento per contribuire alla realizzazione dell'istituenda Università della Calabria*)

Nell'ambito degli interventi previsti nei settori della formazione civica, culturale e professionale, di cui all'articolo 2, lettera *d*), una somma non inferiore a 10 miliardi di lire, a carico dei fondi di cui all'articolo 18, è destinata ad impianti di ricerca scientifica ed alle relative attrezzature dell'istituenda Università degli studi della Calabria.

Art. 15.

(*Procedura per l'occupazione temporanea e per la demanializzazione dei terreni boschivi*)

Le occupazioni temporanee, gli acquisti e le espropriazioni dei terreni ai sensi dell'articolo 2 — penultimo comma —, sono effettuati con le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni e nel re-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 13.

(*Manutenzione delle opere*)

*Identico.*

Art. 14.

(*Intervento per contribuire alla realizzazione dell'istituenda Università della Calabria*)

Nell'ambito degli interventi previsti nei settori della formazione civica, culturale e professionale, di cui all'articolo 2, lettera *d*), la somma di 15 miliardi di lire, a carico dei fondi di cui all'articolo 18, è destinata agli impianti ed alle attrezzature scientifiche e didattiche e all'arredamento dell'istituenda Università degli studi della Calabria, nonché all'arredamento e al funzionamento dell'annesso Centro residenziale.

Art. 15.

(*Procedura per l'occupazione temporanea e per la demanializzazione dei terreni boschivi*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

golamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

Per gli acquisti e le espropriazioni a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, l'approvazione dei progetti di acquisto e di esproprio di terreni a favore dell'Azienda medesima, ai sensi del precedente comma, equivale a completo esaurimento della procedura prevista dall'articolo 130 del Regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

Per le occupazioni temporanee, in deroga a quanto disposto dagli articoli 45 e 46, primo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, gli Enti che provvedono alla esecuzione dei progetti delle opere di sistemazione idraulico-forestale, possono promuovere la pubblicazione, a cura del Sindaco, presso ciascun comune e per la durata di un mese, della cartografia e degli elenchi dei terreni da occupare in base alle previsioni dei progetti esecutivi approvati. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla notificazione prevista dalla legge e dalla scadenza del suo termine decorre il periodo di 30 giorni entro cui possono essere presentati eventuali ricorsi ed opposizioni.

### CAPO III

#### NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 16.

(*Uffici speciali per l'attuazione della legge*)

La Cassa per il Mezzogiorno provvede all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avvalendosi degli appositi Uffici dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, già costituiti in Calabria, a cura dei Ministeri anzidetti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

### CAPO III

#### NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 16.

(*Uffici speciali per l'attuazione della legge*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Alle spese necessarie per il funzionamento degli Uffici anzidetti si provvede, con gli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, sulla base di preventivi predisposti dalla Cassa, d'intesa rispettivamente con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, ed approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. Con la medesima procedura si provvede all'approvazione dei rendiconti consuntivi.

Le spese di funzionamento dei predetti Uffici, relative al periodo precedente al 1° luglio 1967, gravano sullo stanziamento previsto dall'articolo 18 per l'anno finanziario 1967, in misura comunque non superiore a lire 250 milioni.

Art. 17.

*(Personale degli uffici speciali)*

Il personale assunto successivamente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1955, n. 1177, o comunque non oltre il 31 dicembre 1963, da organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dei lavori pubblici, per essere adde-  
tto a servizi inerenti all'attuazione della legge medesima, per il cui espletamento la Cassa ha erogato le relative somme, che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, presso le rispettive amministrazioni, con decorrenza dal 1° luglio 1967, nelle categorie del personale non di ruolo corrispondenti al titolo di studio posseduto.

Compiuti sei anni di servizio dalla data di inquadramento, il personale di cui al precedente comma è collocato nei ruoli aggiunti corrispondenti alle diverse categorie del personale non di ruolo.

L'inquadramento verrà disposto, con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in base ad apposita domanda, che gli interessati dovranno presentare rispettivamente ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 17.

*(Personale degli uffici speciali)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

lavori pubblici, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1980, si provvede con i fondi di cui all'articolo 18.

A tal uopo, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, nei singoli anni finanziari sarà provveduto al trasferimento, dai fondi medesimi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, delle somme occorrenti.

Art. 18.

*(Disposizioni di carattere finanziario)*

Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 345 miliardi.

Tale somma sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 12,5 miliardi per l'anno finanziario 1967, di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1968, di lire 23 miliardi per l'anno finanziario 1969, di lire 24 miliardi per l'anno finanziario 1970, di lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1971, di lire 26 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 28 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1977, di lire 26 miliardi per l'anno finanziario 1978, di lire 24,5 miliardi per l'anno finanziario 1979 e di lire 24 miliardi per l'anno finanziario 1980.

Il Ministero del tesoro provvederà a versare dette somme in rate trimestrali anticipate alla Cassa per il Mezzogiorno.

Con legge da emanarsi sei mesi prima della scadenza del termine per la cessazione della Cassa, quale risulta ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717, ovvero, in caso di anticipato scioglimento, entro tre mesi dalla data dello scioglimento stesso, si provvederà a determinare l'organo a cui spetti di curare la prosecuzione dei programmi.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 18.

*(Disposizioni di carattere finanziario)*

*Identico.*



(Segue: *Testo del Governo*)

Per l'applicazione della presente legge, la Cassa terrà gestione separata di tutti i fondi contemplati dalla legge medesima; annualmente presenterà per l'approvazione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord il rendiconto relativo alle somme impegnate ed erogate per gli interventi eseguiti e da eseguirsi nei settori di cui alla presente legge.

Lo stesso rendiconto sarà comunicato al Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5.

Art. 19.

*(Copertura degli stanziamenti)*

Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, negli anni finanziari 1967 e 1968, con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per ciascuno degli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

*(Completamento delle opere previste dal precedente piano)*

Fino all'entrata in vigore della presente legge, il completamento delle opere previste dal piano organico di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177, integrata e modificata dalla legge 10 luglio 1962, n. 890, è effettuato in base alle disposizioni contenute nelle leggi medesime.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 19.

*(Copertura degli stanziamenti)*

*Identico.*

Art. 20.

*(Completamento delle opere previste dal precedente piano)*

Gli adempimenti per la realizzazione delle opere programmate e finanziate ai sensi delle leggi 26 novembre 1966, n. 1177, e 10 luglio 1962, n. 890, effettuati nel periodo successivo al 30 giugno 1967 e fino all'entrata in vigore della presente legge, hanno efficacia a tutti gli effetti di legge.

Art. 21.

Entro sei mesi dall'istituzione della regione della Calabria saranno emanate le norme per il coordinamento delle disposizioni

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 21.

(*Entrata in vigore della legge*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

della presente legge con quelle concernenti le funzioni e le competenze attribuite alla Regione stessa dalle leggi costituzionali.

Art. 22.

(*Entrata in vigore della legge*)

*Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore Basile: « Provvedimenti per il completamento del piano di interventi straordinari a favore della Calabria »**  
(n. 1795)

**Art. 1.**

Il Governo della Repubblica è autorizzato a completare nel periodo dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1974 il piano organico di opere straordinarie di cui all'articolo 1 e seguenti della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

**Art. 2.**

I progetti esecutivi di tutti i lavori necessari per il completamento del piano organico di intervento, sono approvati dal consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno sentito il parere del Comitato previsto dall'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

**Art. 3.**

Le opere di pubblica utilità, di competenza delle provincie e dei comuni della regione calabrese, con precedenza a quelle relative al settore igienico-sanitario, alla viabilità e alla pubblica istruzione, saranno, in caso di inesistenza o insufficienza di cespiti delegabili a garanzia di mutui ordinari, finanziati per intero dalla Cassa per il Mezzogiorno.

**Art. 4.**

Per l'attuazione delle finalità previste al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa

di lire 300 miliardi, stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi per il periodo dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1967 e di lire 40 miliardi per ciascun anno dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1974.

Per l'attuazione delle finalità previste all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 112.500 milioni in ragione di lire 7.500 milioni per il periodo dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1967 e di lire 15.000 milioni annui dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1974.

Il Ministero del tesoro provvederà a versare dette somme in rate trimestrali anticipate alla Cassa per il Mezzogiorno.

**Art. 5.**

Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge, è prorogata al 31 dicembre 1974 l'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, da erogarsi nei modi e termini dallo stesso articolo previsti.

**Art. 6.**

Sono prorogate sino al 31 dicembre 1974 le disposizioni per cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ultimo comma e 19 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

**Art. 7.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori Militerni ed altri:  
« Provvedimenti straordinari per la Calabria » (n. 1985)

**Art. 1.**

Per il completamento delle opere necessarie al raggiungimento delle finalità previste dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per l'equilibrato sviluppo socio-economico della Regione, il Governo della Repubblica è autorizzato a proseguire, nel periodo dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1980, l'attuazione del piano organico d'interventi straordinari in Calabria.

**Art. 2.**

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, inserito dall'articolo 1 della legge 10 luglio 1962, n. 890, viene sostituito dal seguente:

« Sono a totale carico dello Stato e finanziati con fondi della presente legge le opere necessarie alla difesa degli abitati dal mare ».

**Art. 3.**

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, è sostituito dai seguenti:

« Per i comprensori di bonifica montana i contributi della legge 25 luglio 1952, n. 991, previsti per opere di carattere privato, e quelli per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale vengono elevati rispettivamente dal 50 e dal 38 per cento all'80 per cento ed al 75 per cento e quando si tratta di opere a servizio di più fondi sino al 95 per cento.

Per le opere interessanti sistemazioni idraulico-agrarie strettamente connesse alla difesa ed alla conservazione del suolo, il con-

tributo è elevato al 95 per cento sempre che le predette opere non contrastino con le esigenze sistematorie del bacino e presentino caratteristiche di opere di interesse collettivo ».

**Art. 4.**

L'articolo 7 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 viene modificato nel modo seguente:

« Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno aggiornerà il Piano regolatore di massima con tutti gli interventi da eseguirsi in attuazione della presente legge, in conformità delle esigenze socio-economiche connesse alla difesa ed alla valorizzazione del suolo della Regione calabrese.

Detto Piano, previo parere da parte del Comitato regionale della programmazione, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura, ciascuno per la parte di competenza, sarà sottoposto all'approvazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, che provvederà entro 30 giorni dalla presentazione.

Per eventuali modifiche al Piano regolatore di massima verrà adottata analoga procedura, con i termini ridotti della metà.

I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa per il Mezzogiorno in ciascuno esercizio finanziario sono sottoposti, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'approvazione del predetto Comitato dei ministri.

A fine febbraio di ciascun anno, la Cassa per il Mezzogiorno presenterà al Parlamento la relazione sullo stato di realizzazione delle opere previste nel programma dell'esercizio precedente sia con i fondi della presente legge, sia con quelli propri. Nella predetta relazione sarà contenuto uno specifico riferimento alle opere realizzate da parte delle Amministrazioni dello Stato con la quota d'investimenti non inferiore al 40 per cento riservata ai territori meridionali a norma dell'articolo 5, primo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717, nonché con la quota degli investimenti degli Enti e delle Aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, stabilite a favore

dei territori meridionali dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634 ».

#### Art. 5.

Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, viene inserito il seguente comma:

« Negli interventi di consolidamento possono essere comprese opere di risanamento urbanistico quando esse sono direttamente o indirettamente connesse alle esigenze sistematorie e socio-economiche degli abitati da consolidare ».

#### Art. 6.

Le parole: « all'Opera nazionale della valorizzazione della Sila » di cui all'articolo 12 primo comma, della legge 26 novembre 1955, n. 1177, vengono sostituite dalle parole: « all'Ente regionale di sviluppo ».

#### Art. 7.

Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, per il primo quinquennio dell'applicazione della presente legge, viene sospeso, nella misura del 50 per cento, il pagamento delle addizionali e dei contributi previdenziali gravanti in agricoltura a favore degli Enti locali e previdenziali. Agli Enti locali ed agli Enti previdenziali saranno corrisposti i relativi importi versati in meno, per effetto dello sgravio, con i fondi della presente legge.

#### Art. 8.

Per l'attivazione della valorizzazione del territorio calabrese e per l'equilibrato sviluppo della Regione, nel piano regolatore di massima di cui all'articolo 4 della presente legge, sarà previsto, e per la durata decennale, un fondo da destinare: a) per integrare, con contributi aggiuntivi sino al 20 per cento in più, i contributi di cui agli articoli 10, 11, 12, 17 e 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717 e tutti i contributi previsti dalla legge

27 ottobre 1966, n. 910; b) per concorrere a ridurre di un punto il tasso d'interesse per i mutui previsti dalla legge 26 giugno 1965, n. 717 e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910; c) per la concessione di garanzie sussidiarie, nei limiti del 40 per cento dei mutui concessi dagli Istituti di credito, a medie e piccole imprese che, pur presentando requisiti di validità economica e tecnica, non possono fornire in proprio le necessarie garanzie reali agli Istituti finanziatori; d) per contribuzione, sino al 50 per cento, sugli oneri sociali, assicurativi e previdenziali nei primi dieci anni di attività aziendale, alle nuove iniziative industriali e turistiche localizzate nel territorio calabrese.

#### Art. 9.

La Sezione speciale della Cassa per il Mezzogiorno, prevista dall'articolo 11 della presente legge, è autorizzata a promuovere, ai sensi dell'articolo 2461 del Codice civile, la costituzione di una Società finanziaria per azioni con il compito di promozione ed assistenza di iniziative industriali, sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese.

Alla sottoscrizione del capitale della Società finanziaria e dei successivi aumenti possono concorrere: la Cassa per il Mezzogiorno, Enti economici e finanziari, Istituti di credito e di assicurazione che abbiano la natura di Enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga ai divieti statutari, nonchè, in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale, singoli o Società private.

Alla Sezione speciale della Cassa per il Mezzogiorno è riservata la nomina di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione della Società finanziaria, ed in complesso, alla Sezione speciale ed agli Enti pubblici o di diritto pubblico, che concorrono alla sottoscrizione del capitale sociale, la nomina dei due terzi di tali componenti.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è scelto tra i componenti la cui nomina è riservata alla Sezione speciale della Cassa per il Mezzogiorno.

Il bilancio annuale della Società finanziaria, chiuso il 31 dicembre di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, alla Cassa per il Mezzogiorno per l'approvazione entro il 31 gennaio successivo.

#### Art. 10.

La Sezione speciale della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere a proprio carico, nelle aree di sviluppo industriale e nei nuclei di industrializzazione istituiti o da istituire in Calabria, ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nei comprensori di sviluppo turistico istituiti o da istituirsi in Calabria ai sensi dell'articolo 30 della legge 26 giugno 1965, n. 717, tutti gli oneri a carico dei Comuni e delle Province, a norma delle vigenti leggi, per la costruzione e la realizzazione di opere, servizi, infrastrutture ed attrezzature.

#### Art. 11.

Per la programmazione coordinata della attuazione degli interventi della presente legge è costituita una Sezione speciale della Cassa per il Mezzogiorno con sede in Catanzaro. Sarà utilizzato all'uopo anche tutto il personale degli Uffici del Comitato di coordinamento già previsto dall'articolo 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

La Sezione speciale è amministrata dal Consiglio di amministrazione e presieduta dal Presidente della Cassa per il Mezzogiorno.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) da un Vice Presidente, nominato dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno tra i membri designati dai Consigli provinciali della Calabria e dal Comitato regionale per la programmazione;

b) da sette membri, di cui quattro nominati dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in base a terne di nomi designate

ciascuna dai Consigli provinciali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria e dal Comitato regionale per la programmazione; tre membri saranno direttamente nominati dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

I Consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione è assistito da un Segretario generale nominato dal Presidente della Sezione speciale della Cassa per il Mezzogiorno.

La revisione dei conti è affidata al Collegio dei revisori funzionante presso la Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

La Sezione speciale, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, opererà con gli stessi poteri attribuiti dalle vigenti disposizioni di legge alla Cassa per il Mezzogiorno.

I progetti esecutivi di tutti i lavori, da eseguirsi ai sensi della presente legge, sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Sezione speciale della Cassa, quando l'importo non superi i 500 milioni di lire. Oltre tale importo, sarà sentito il parere della Delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

#### Art. 12.

La Sezione speciale della Cassa è autorizzata a sostenere, per tutto il periodo di applicazione della presente legge, le spese per la manutenzione ordinaria e per le necessarie integrazioni tecnico-funzionali delle opere a difesa del suolo e delle sistemazioni idraulico-agrarie strettamente connesse alla difesa del suolo ed aventi caratteristiche di opere di interesse collettivo.

#### Art. 13.

Per fare fronte agli oneri della presente legge è autorizzata una spesa aggiuntiva di 600 miliardi, con stanziamenti in apposito

capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, della somma di lire 30 miliardi nell'esercizio 1967, di lire 55 miliardi nell'esercizio 1968, di lire 75 miliardi nell'esercizio 1969, di lire 85 miliardi nello esercizio 1970, di lire 90 miliardi nell'esercizio 1971, di lire 60 miliardi nell'esercizio 1972, di lire 55 miliardi nell'esercizio 1973, di lire 45 miliardi nell'esercizio 1974, di lire 30 miliardi nell'esercizio 1975, di lire 25 miliardi nell'esercizio 1976, di lire 20 miliardi nell'esercizio 1977, e di lire 10 miliardi in ognuno degli esercizi 1978, 1979, 1980.

Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge viene prorogata sino al 1980 l'addizionale di cui all'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 14.

Restano in vigore gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e l'articolo 2 della legge 10 luglio 1962, n. 890.

#### Art. 15.

Sono abrogate tutte le norme della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e della legge 10 luglio 1962, n. 890, incompatibili con la presente legge.

#### Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori Scarpino ed altri:  
« Provvedimenti per l'attuazione di un piano  
organico di difesa del suolo in Calabria »  
(n. 2199)

**Art. 1.**

Nel quadro del piano di sviluppo economico regionale, per il periodo che intercorre dalla entrata in vigore della presente legge sino al 31 dicembre 1980, la Regione calabrese, d'intesa con il Governo della Repubblica, è autorizzata ad attuare in Calabria un programma organico di opere per la difesa e conservazione del suolo attraverso la sistemazione idraulico-forestale, la sistemazione dei corsi d'acqua dei bacini montani, la stabilizzazione delle pendici, la sistemazione agraria dei terreni montani e collinari, la costruzione di laghi collinari e di serbatoi di invaso delle acque a fondamentale scopo di regimazione delle piene, la istituzione di parchi nazionali.

Agli effetti dell'attuazione del programma organico specificato nel primo comma potranno essere autorizzati acquisti — da parte dell'Azienda forestale demaniale, delle Comunità montane, dell'Ente di sviluppo agricolo della Calabria — di terreni degradati da destinare a rimboschimento.

**Art. 2.**

In coordinamento con le opere di cui all'articolo 1, sono eseguite quelle occorrenti per la difesa degli abitati dal pericolo delle erosioni, delle frane, delle mareggiate. Quando si riconosca che con la sistemazione dei torrenti e dei terreni vicini non risultano assicurate condizioni soddisfacenti di sicurezza e di vita economica delle popolazioni, sarà disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati.

**Art. 3.**

La spesa inerente alla esecuzione di opere di cui agli articoli 1 e 2 e alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria è a completo carico dello Stato.

Sono anche a completo carico dello Stato le spese necessarie a consentire, nelle nuove sedi, la esplicazione delle normali attività economiche alle popolazioni trasferite.

**Art. 4.**

Nell'impianto dei vivai forestali e nell'impianto, nella integrazione, nella manutenzione dei nuovi boschi, saranno stabilmente impiegati e cointeressati, con speciali contratti collettivi, nuclei familiari di lavoratori agricoli e di coltivatori insediati nelle località da rimboschire.

I nuclei in parola avranno diritto, oltre alla retribuzione salariale, ad una quota del reddito delle zone rimboschite in proporzione al lavoro prestato.

Le disposizioni a favore dei lavoratori e dei coltivatori di cui ai precedenti commi, si applicano anche nei casi di tenuta e di utilizzazione dei boschi esistenti di proprietà comunale, demaniale e di quelli comunque gestiti dall'amministrazione dell'Azienda autonoma delle foreste demaniali.

**Art. 5.**

Ai coltivatori proprietari, enfiteuti, fittavoli, ai coloni, ai mezzadri, ai compartecipanti, singoli o associati, ed alle cooperative agricole, operanti nella Regione calabrese, tutti i sussidi statali in conto capitale e tutti i contributi statali sugli interessi dei mutui, previsti dalle leggi, saranno erogati nella misura massima prevista dalle leggi stesse maggiorata del 40 per cento.

L'erogazione complessiva non supererà mai il 90 per cento della spesa in caso di sussidi in conto capitale mentre in caso di contributi al pagamento degli interessi sui mutui potrà arrivare al 100 per cento dei contributi stessi.



## Art. 6.

La Regione calabrese provvede alla attuazione della presente legge.

In aggiunta a quelli previsti dalla presente legge, alla Regione calabrese saranno accreditati tutti i finanziamenti ordinari e straordinari stanziati nel periodo di cui al precedente articolo 1 per l'esecuzione in Calabria delle opere rispondenti alle finalità di cui agli articoli 1 e 2, nel bilancio della Amministrazione dello Stato, in quello della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed in tutte le leggi dello Stato.

## Art. 7.

Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'articolo 1, la Giunta della regione calabrese sarà assistita da un Comitato consultivo costituito presso la Presidenza della Giunta stessa e composta:

a) dal Provveditore alle opere pubbliche;

b) dagli ingegneri capo del Genio civile di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria;

c) dal Capo dell'Ispettorato regionale delle foreste per la Calabria;

d) dai dirigenti ripartimentali del Corpo delle foreste di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria;

e) dall'Ispettorato compartimentale agrario;

f) dai Capi degli Ispettorati agrari delle province di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria;

g) dal Presidente dell'Ente di sviluppo agricolo della Calabria;

h) da tre rappresentanti designati dall'Associazione professionale degli ingegneri delle province calabresi;

i) da tre rappresentanti designati dall'Associazione professionale dei dottori in agraria delle province calabresi;

l) da cinque rappresentanti, eletti con garanzia di partecipazione delle minoranze, da ognuno dei Consigli provinciali di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria;

m) da tre rappresentanti designati dalle Comunità montane calabresi;

n) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

o) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Il Comitato sarà presieduto dal Presidente della Regione.

I componenti del Comitato consultivo di cui al primo comma sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale calabrese.

## Art. 8.

Il programma organico di difesa e conservazione del suolo di cui all'articolo 1, è approvato dal Consiglio regionale.

Nell'elaborazione del programma sarà tenuto conto delle opere previste dalle varie Amministrazioni pubbliche e dai programmi della Cassa del Mezzogiorno, nonché dello stato delle opere eseguite.

## Art. 9.

La Regione provvede all'attuazione della presente legge valendosi dei propri uffici e servizi in collegamento con la Cassa per il Mezzogiorno e con gli uffici locali dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

L'esecuzione delle opere è affidata alla Regione, ad Aziende autonome regionali e statali, ad Enti locali e loro consorzi, all'Ente regionale di sviluppo agricolo e alle Comunità montane.

## Art. 10.

Al fine di favorire e rendere stabile nelle zone montane e collinari gli insediamenti umani previsti dal precedente articolo 4, l'Ente regionale di sviluppo agricolo è autorizzato ad attuare tutti gli interventi necessari per dare continuità alla esecuzione delle opere di difesa del suolo ed assicurare

risultati efficienti ed in specie, gli interventi diretti:

a) a realizzare un riordino fondiario che assicuri possibilità di reddito sufficiente alle aziende a proprietà contadina singola o associata e a promuovere le modifiche in senso moderno dei contratti agrari esistenti,

b) a redigere piani zionali diretti ad orientare le trasformazioni, le colture, gli allevamenti;

c) a incentivare la costituzione di aziende silvo-pastorali estensivamente efficienti, gestite dai contadini anche con la presenza degli Enti locali;

d) a indirizzare verso le finalità suddette i finanziamenti e le provvidenze statali di ogni tipo.

#### Art. 11.

I programmi annuali di interventi previsti dalla presente legge saranno resi pubblici mediante deposito presso le sedi delle Amministrazioni delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

Gli annunci dei progetti esecutivi approvati, delle aste bandite, degli appalti aggiudicati con la indicazione sommaria della natura delle opere, la precisazione degli importi, delle date di appalto, delle aggiudicazioni, dei termini per l'ultimazione dei lavori, saranno affissi negli albi delle Provincie e dei Comuni interessati.

#### Art. 12.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale redigerà un piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in attuazione della presente legge.

Detto piano, previo esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, ciascuno per la parte di propria competenza, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

I programmi delle opere da eseguirsi in ciascun esercizio finanziario sono sottopo-

sti, entro il 31 marzo di ogni anno, all'approvazione del Consiglio regionale.

A decorrere dall'anno 1968, insieme con il programma annuale, la Giunta regionale presenterà al Consiglio regionale la relazione sulla realizzazione delle opere contemplate nel programma dell'esercizio precedente.

#### Art. 13.

Ad integrazione degli stanziamenti previsti, per le finalità di cui al precedente articolo 1 — dalle pubbliche Amministrazioni, dalla Cassa per le opere straordinarie di pubblica utilità nell'Italia meridionale, nonchè dalle altre leggi in vigore — per il periodo indicato dal citato articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 960 miliardi.

Ai fini dei versamenti alla Regione calabrese in dipendenza dell'applicazione della presente legge sarà stanziato un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero del tesoro, la somma di:

lire	30 miliardi	nell'esercizio	1968
»	50	»	1969
»	50	»	1970
»	70	»	1971
»	80	»	1972
»	100	»	1973
»	125	»	1974
»	125	»	1975
»	100	»	1976
»	80	»	1977
»	60	»	1978
»	50	»	1979
»	40	»	1980

#### Art. 14.

Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge è istituita una addizionale nella misura di centesimi 5 per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali — al netto degli aggi esattoriali e della addizionale

ECA — riscuotibili per ruoli esattoriali negli esercizi dal 1968 al 1980 incluso.

Art. 15.

Restano in vigore quelle norme della legge 26 novembre 1955, n. 1177, che non sono in contrasto con la presente legge.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

Sino alla costituzione dell'Ente regione in Calabria, i compiti affidati all'Ente stesso dalla presente legge sono demandati alla Cassa per il Mezzogiorno, la quale adotterà le deliberazioni, i provvedimenti, gli interventi di qualsiasi genere, nessuno escluso, sentito il Comitato consultivo previsto dal precedente articolo 7, il quale, in linea provvisoria, avrà sede presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria e sarà presieduto dal Provveditore.

Il Ministro del tesoro provvederà a versare le somme annualmente stabilite dagli

articoli 6 e 13 in rate trimestrali posticipate alla Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 17.

Il Piano regolatore di massima previsto dall'articolo 12 se redatto dalla Cassa del Mezzogiorno ai sensi del precedente articolo 16, prima di diventare esecutivo, sarà sottoposto ai Consigli provinciali delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, i quali dovranno procedere a tutte le eventuali modifiche ed alla finale approvazione entro e non oltre due mesi dalla ricezione.

Art. 18.

Il Consiglio regionale della Calabria sottoporrà a riesame e a definitiva approvazione il Piano regolatore di massima redatto dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 16.

A tale procedura saranno anche sottoposti i programmi annuali redatti dalla Cassa per il Mezzogiorno che non abbiano ancora avuto inizio di esecuzione.

**DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri:  
« Proroga con modifiche ed integrazioni  
delle leggi 26 novembre 1955, n. 1177 e 10  
luglio 1962, n. 890, sui provvedimenti straor-  
dinari per la Calabria » (n. 2591)

**Art. 1.**

Le norme delle leggi 26 novembre 1955, n. 1177 e 10 luglio 1962, n. 890, sono prorogate sino al 31 dicembre 1968 con le modifiche ed integrazioni di cui agli articoli seguenti.

**Art. 2.**

Sono abrogati gli articoli 17 (commi 1°, 2° e 4°) 18 e 20 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e gli articoli 6 e 7 della legge 10 luglio 1962, n. 890.

**Art. 3.**

È autorizzata la spesa complessiva di 32,5 miliardi per far fronte agli oneri del completamento delle opere pubbliche iniziate e alla esecuzione di quelle nuove più urgenti

per la sistemazione idraulico-forestale, con speciale riguardo ai rimboschimenti ed ai lavori connessi, nonché per le indifferibili opere di consolidamento e trasferimento di abitati previste dal piano organico di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177, integrate e modificate dalla legge 10 luglio 1962, n. 890, seguendo norme e modalità stabilite dalle leggi stesse.

**Art. 4.**

Tale somma sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 12,5 miliardi per l'anno finanziario 1967 e di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1968.

**Art. 5.**

Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge, si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli anni finanziari 1967-68.

**Art. 6.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.